Supplemento ordinario n. 3 alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 14 del 19 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 19 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3439.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Alberotanza Angela di Vito, in comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Alberotanza Angela di Vito per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Alberotanza Angela di Vito, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), per una superficie di ettari 35.20.27 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 75. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Alberotanza Angela di Vito, in comune di Matera (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 16936)					
Masseria dei Pini.	37	12	—	Pascolo.	II	6	42	84	449,99
Id.	37	95	—	Seminativo	III	1	31	48	420,74
Id.	37	19	—	Pascolo.	I	1	12	94	124,23
					Totali	8	87	26	994,96

I sopradescritti terreni confinano:

Ovest e nord-ovest: con il canale Iesce;

Sud-est: con proprietà di Lorusso Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 16936)					
Masseria dei Pini.	37	57	b	Seminativo	III	0	13	13	42,01
Id.	37	1	b	Id.	IV	0	75	06	150,13
				(*Partita catastale n.* 16935)					
Masseria dei Pini	37	1	a	Seminativo	IV	10	86	42	2.172,84
Id.	37	67	a	Id.	III	13	30	00	4.256,00
Id.	37	55	—	Id.	IV	0	45	60	91,20
Id.	37	57	a	Id.	III	0	82	80	264,96
					Totali	26	33	01	6.977,14

I terreni di cui sopra confinano:

Nord, sud ed est: con terreni della stessa proprietà;

Ovest: con di Persia Antonio e germani fu Eustacchio, Cancelliere Francesco e Giuralongo Maria B.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 306.297,75 (trecentoseimiladuecentonovantasette e cent. 75) per il 1° corpo; 2.024.697,45 (duemilioniventiquattromilaseicentonovantasette e cent. 45) per il 2° corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	8	87	26	994,96
2° Corpo	26	33	01	6.977,14
In complesso	35	20	27	7.972,10

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.330.995,20 (duemilionitrecentotrentamilanovecentonovantacinque e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3440.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Addario Chieco Giulio fu Francesco, in comune di Spinazzola (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Addario Chieco Giulio fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Addario Chieco Giulio fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari), per una superficie di ettari 45.31.01, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell' indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 76. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Addario Chieco Giulio fu Francesco, in comune di Spinazzola (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5865)					
Giacito dei Sabini	68	18	—	Seminativo	V	2	99	93	479,89
Id.	68	32	—	Pascolo.	III	0	37	18	22,31
Id.	68	33	—	Id.	III	1	53	70	92,22
Id.	68	80	—	Seminativo	V	4	40	40	704,64
Id.	68	81	—	Pascolo.	III	1	44	10	86,46
Id.	68	82	—	Seminativo	V	1	29	09	206,55
Id.	68	35	—	Pascolo.	III	1	90	50	114,30
Id.	68	34	—	Seminativo	IV	11	52	25	2.419,72
Id.	68	36	—	Pascolo.	III	0	50	01	30,01
Id.	68	14	—	Id	III	19	33	85	1.160,31
				Totali		45	31	01	5.316,41

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la proprietà dello stesso;

Nord-ovest: con la proprietà di De Gemmis Nicola fu Domenico;

Sud: con la proprietà di Addario Chieco Maria fu Francesco.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.510.606,30 (unmilionecinquecentodiecimilaseicentosei e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3441.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Agostinelli Federico fu Luigi, in comune di Rotello (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Agostinelli Federico fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Rotello (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2554, della Commissione Censuaria Centrale;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell' art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra, e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta.

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Agostinelli Federico fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Rotello (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 119.20.37, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953

Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 77. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Agostinelli Federico fu Luigi, in comune di Rotello (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma Fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 2038-4126)					
Piano Palazzo	45	1	—	Seminativo	I	16	47	60	8.238,00
Id.	45	12	(a)	Id.	II	19	66	40	7.079,04
Id.	45	3		Pascolo arborato	unica	0	39	00	13,65
Id.	45	16	—	Seminativo	I	25	12	50	12.562,50
Id.	45	17		Bosco ceduo	II	0	57	10	45,68
Id.	45	15	—	Fabbricato rurale	—	0	62	20	—
Id.	45	13	—	Pascolo arborato	unica	2	51	40	87,99
Id.	44	18	—	Seminativo	I	7	18	70	3.593,50
Id.	44	27	—	Id.	II	3	30	60	1.190,16
Id.	44	28	—	Id.	I	2	18	20	1.091,00
Id.	44	17	—	Fabbricato rurale	—	0	64	30	—
Id.	44	29	—	Seminativo	I	0	80	70	403,50
Id.	53	1	—	Id.	II	10	45	20	3.762,72
Id.	43	31	—	Id.	II	10	17	00	3.661,20
Id.	43	25		Id.	I	1	33	70	668,50
Id.	53	3	—	Id.	I	5	84	70	2.923,50
Id.	43	20	—	Id.	I	1	30	90	654,50
Id.	43	18	—	Fabbricato rurale	—	0	1	10	—
Id.	45	12	(b)	Pascolo cespugliato	unica	4	00	00	172,00
				Totali		112	61	30	46.147,44

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà Benvenuto Felicetta fu Pasquale, Masciotta Amelio fu Michele, Pezzuto Teresa di Vincenzo ed altri;
Est: con proprietà De Mattheis Michele fu Giovanni;
Ovest: con proprietà De Ravoli Michele di Francesco, Di Mauro Francesco di Nicola ed altri;
Sud: con proprietà Mascesi Giovanni fu Enrico e Pille Eugenio fu Annibale.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Piano Palazzo	44	12		Seminativo	I	6	20	70	3.103,50

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con proprietà Prezioso Tobia e Berardi Francesco;
Est: con proprietà De Finis Adalgiso;
Sud: con proprietà comunale Piano Palazzo;
Ovest: con proprietà Mascia Giovanni e Berardi Michele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO					
Piano Palazzo	43	10	—	Seminativo	II	0	38	37	138,15

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà dello stesso;
Est: con proprietà Masciotta Amelia;
Sud: con proprietà della strada comunale Piano Fontana;
Ovest: con strada comunale Colle Palombara.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 14.795.038,80 (quattordicimilionisettecentonovantacinquemilatrentotto e cent. 80) per il 1° corpo; di L. 977.602,50 (novecentosettantasettemilaseicentodue e cent. 50) per il 2° corpo; di L. 45.589,50 (quarantacinquemilacinquecentottantanove e cent. 50) per il 3° corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	112	61	80	46.147,44
2° Corpo	6	20	70	3.103,50
3° Corpo	0	38	87	138,15
In complesso	119	20	37	49.389,09

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 15.818.230,80 (quindicimilioniottocentodiciottomiladuecentotrenta e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3442.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Arnò Giambattista fu Annibale, in comune di Avetrana (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Arnò Giambattista fu Annibale, per i terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Arnò Giambattista fu Annibale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto), della superficie di ettari 19.86.71, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 13.64.37, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 6.22.34.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti lel Governo, registro n. 70, *foglio n.* 78. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Arnò Giambattista fu Annibale, in comune di Avetrana (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 3868)					
Cinfarosa	4	5	—	Seminativo	III	9	16	57	2.841,35
Id.	22	54	a	Id.	II	4	47	80	1.791,19
				Totali		13	64	37	4.632,54

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà Arnò Giambattista fu Annibale;
Sud-est: con la stessa proprietà Arnò Giambattista fu Annibale;
Sud-ovest: con la strada provinciale Mandura-Nardò-Gallipoli.
Il corpo è intersecato nel senso nord-sud dalla strada vicinale Frassaniti.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.566.107,65 (unmilionecinquecentosessantaseimilacentosette e cent. 65), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Arnò Giambattista fu Annibale, in comune di Avetrana (provincia di Taranto) constituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 3886)					
Cinfarosa	4	5	—	Seminativo	III	1	92	34	596,27
Id.	22	54	a	Id.	II	4	30	00	1.720,00
				Totali		6	22	34	2.316,27

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est e sud: con terreni delle ditte medesime.

Il corpo è attraversato nel senso nord-sud dalla strada vicinale Frassaniti

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3443.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Balsamo Rosa fu Luigi, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Balsamo Rosa fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Balsamo Rosa fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 8.70.91, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 79. — PALLA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Balsamo Rosa fu Luigi, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 104)					
Sciale	55	10	—	Seminativo	IV	3	55	99	495,59
Id.	55	37	—	Vigneto	III	3	28	06	820,15
Id.	55	11	—	Id.	III	1	86	86	467,16
				Totali		8	70	91	1.782,90

I terreni sopradescritti confinano a:

Nord: con Panetta Donato-Angelo fu Agostino;
Est: con la stessa proprietà;
Sud: Giuffreda Michele di Giovanni.
Ovest: con la strada provinciale Cerignola-Manfredonia.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 707.659,55 (settecentosettemilaseicentocinquantanove e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3444.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bevilacqua Gennaro fu Nicola, in comune di Campomarino (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67,

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Bevilacqua Gennaro fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Campomarino (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2585, della Commissione Censuaria Centrale;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Bevilacqua Gennaro fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campomarino (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 17.52.42, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 80. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bevilacqua Gennaro fu Nicola, in comune di Campomarino (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1761)					
Zezza	45	9	—	Seminatorio parificato e seminatorio olivetato	III	17	52	42	7.710,63

I terreni sopradescritti confinano a:

Nord: con proprietà Bevilacqua Carlo fu Nicola;

Est: con proprietà Travaglini Pietro fu Lorenzo e Di Matteo Giovanni fu Luigi;

Ovest: con proprietà dello stesso Bevilacqua Gennaro fu Nicola:

Sud: con tratturo Aquila-Foggia.

I terreni sopradescritti sono parte di quelli riportati alla partita 1761 di Campomarino corrispondenti ai sezionali C 12, 12, 14; sezionali C 42, 2, 3, 4, 5, 1, 13, 13, 13, 13, 13, bis dell'antico catasto vigente.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.467.401,60 (duemilioniquattrocentosessantasettemilaquattrocentouno e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3445.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bevilacqua Giuseppe fu Luigi, in comune di Larino (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Bevilacqua Giuseppe fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Larino (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2547, della Commissione Censuaria Centrale;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Bevilacqua Giuseppe fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Larino (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 15.50.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 83. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bevilacqua Giuseppe fu Luigi, in comune di Larino (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centia.	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4978)					
Lago Jonico	15	42		Seminativo	I	1	21	10	532,84
Id.	15	38	—	Id.	I	14	28	90	6.287.16
				Totali		15	50	00	6.820,00

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada vicinale Colle di Lauro;
Est: con proprietà Sassi Nicoletta fu Beniamino e di Paola Francesco fu Pasquale ed altri;
Sud: con proprietà Penta Angelo-Luigi e Colagiovanni Ferdinando;
Ovest: con proprietà Colagiovanni Ferdinando.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.182.400 (duemilionicentottantaduemilaquattrocento), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3446.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bevilacqua Giuseppe fu Luigi, in comune di San Martino in Pensilis (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Bevilacqua Giuseppe fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di San Martino in Pensilis (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2547, della Commissione Censuaria Centrale;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Bevilacqua Giuseppe, fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Martino in Pensilis (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 137.59.75, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 81. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bevilacqua Giuseppe fu Luigi, in comune di S. Martino in Pensilis (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partite catastali nn.* 3625, 3413, 4068 *bis*, 4985)					
Cigno	26	31	(a)	Seminativo	II	79	91	00	31.964,00
Id.	26	31	(b)	Vigneto	I	0	25	00	162,50
Id.	26	23	—	Bosco ceduo	III	3	04	10	121,64
Id.	26	35	—	Fabbricato rurale	-	0	37	30	—
Id.	26	8	—	Pascolo.	I	0	86	90	65,17
Id.	26	10	—	Fabbricato rurale	-	0	54	10	—
Id.	26	7	—	Seminativo	I	43	39	55	22.782,65
Id.	26	22	-	Bosco ceduo	III	9	21	80	368,72
				Totali		137	59	75	55.464,68

I terreni sopradescritti confinano a:

Nord-ovest: con proprietà Rocco Serafino fu Angelo;
Est: con la stessa proprietà di Bevilacqua Giuseppe fu Luigi;
Sud-est: con la strada vicinale Colle di Lauro;
Ovest: con proprietà Colagiovanni Ferdinando e strada nazionale Sannitica n. 87.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 17.770.075,45 (diciassettemilionisettecentosettantamilasettantacinque e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3447.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bevilacqua Michele fu Carlo, in comune di San Martino in Pensilis (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206.

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Bevilacqua Michele fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di San Martino in Pensilis (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2549, della Commissione Censuaria Centrale;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Bevilacqua Michele fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Martino in Pensilis (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 14.35.99, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 82. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bevilacqua Michele fu Carlo, in comune di San Martino in Pensilis (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale nn.* 161-1305)					
Cigno	51	26		Seminativo	II	7	81	60	3.126,40
Id.	53	2	a	Id.	II	5	04	39	2.017,59
Id.	53	2	b	Pascolo arborato	unica	1	50	00	52,50
				Totali		14	35	99	5.196,49

I terreni sopradescritti confinano a:

Nord-est: con proprietà di De Santis Domenico fu Antonio;

Sud-est: con proprietà dello stesso Bevilacqua Michele fu Carlo;

Nord-ovest: con la strada vicinale Colle Carbone e con proprietà di Del Re Giuseppe;

Sud-ovest: con proprietà di Del Re Giuseppe.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.692.009,25 (unmilioneseicentonovantaduemilanove e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3448.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bizzarri Luigi fu Alfonso, in comune di Candela (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Bizzarri Luigi fu Alfonso, per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —,

nei confronti di Bizzarri Luigi fu Alfonso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 13.55.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 84. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bizzarri Luigi fu Alfonso, in comune di Candela (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 1027)					
Colelulla	37	16		Seminativo	III	11	18	82	3.356,46
Id.	37	26		Id.	IV	2	36	68	426,03
				Totali		13	55	50	3.782,49

I terreni sopradescritti confinano:
Ovest e a sud: con Antinozzi Elena fu Antonio;
Est: con rio Salso;
Nord: con la stessa proprietà e con Antinozzi Elena fu Antonio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.025.532,60 (unmilioneventicinquemilacinquecentotrentadue e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3449.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Camicia Anselmo fu Francesco, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Camicia Anselmo fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951 n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le con-

dizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dal l'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Camicia Anselmo, fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Brindisi, per una superficie di ettari 233.03.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte del l'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 85 — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Camicia Anselmo fu Francesco, in comune di Brindisi (provincia di Brindisi), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO *(Partita catastale n. 7766)*					
Giancola	6	5		Pascolo cespugliato	III	23	57	34	707,20
Id.	6	11	-	Seminativo	V	10	93	88	875,10
Id.	6	6		Id.	IV	3	40	83	579,41
Id.	6	33	-	Vigneto	IV	1	77	76	2.133,12
Id.	6	34		Id.	IV	3	33	12	3.997,44
Id.	6	73		Seminativo	IV	0	71	28	121,18
Id.	6	74		Vigneto	III	1	58	40	2.613,60
Id.	6	75		Seminativo	IV	0	52	20	88,74
Id.	6	7		Id.	IV	0	50	53	85,90
Id.	6	32		Id.	V	20	23	32	1.618,66
Id.	6	35		Vigneto	III	0	54	66	901,82
Id.	6	36	-	Seminativo	V	2	00	00	160,00
Id.	6	10		Pascolo	II	4	00	00	260,00
				Totali		73	13	32	14.142,17

I terreni sopradescritti confinano a:
Nord: con il mare Adriatico;
Est: con la proprietà della ditta Tarantino Caterina, Giuseppina e Maddalena sorelle fu Teodoro;
Sud: con la proprietà della medesima ditta;
Ovest: con il canale Giancola.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 7624)					
Marmorelle	20	21	—	Seminativo	IV	1	10	54	187,91
Id.	20	67	—	Uliveto.	III	3	49	20	1.187,28
Id.	20	59	—	Id.	III	1	58	40	538,56
Id.	20	68	—	Seminativo	IV	0	65	60	111,52
Id.	20	69	—	Vigneto	IV	4	35	20	5.222,40
Id.	20	70	—	Uliveto.	III	2	38	40	810,56
Id.	20	71	—	Vigneto	IV	14	07	75	16.893,00
Id.	41	76	—	Id.	III	28	36	25	46.798,12
Id.	41	112	—	Uliveto.	III	4	26	60	1.450,44
Id.	41	2	—	Vigneto	III	12	29	83	20.292,20
Id.	41	3	—	Seminativo	IV	7	72	18	1.312,71
Id.	41	77	—	Pascolo.	II	0	80	00	52,00
Id.	41	4	—	Seminativo	IV	2	11	20	359,04
Id.	41	5		Fabbricato rurale	—	0	25	52	
Id.	41	6		Seminativo	III	0	43	69	100,49
Id.	41	1	a	Id.	IV	8	32	48	1.415,22
Id.	41	1	b	Id.	IV	7	51	40	1.277,38
Id.	41	1	d	Vigneto	IV	2	00	00	2.400,00
				Totali		101	74	24	100.408,83

I terreni sopradescritti confinano a:

Nord: con proprietà dell'Istituto fondi rustici Società agricola industriale italiana;
Est: con proprietà di Camassa Carmela fu Raffaele ed altri;
Sud: con proprietà di Vito Antonio di Arcangelo e Nigro Filomena di Salvatore ed altri;
Ovest con aeroporto militare.

Questo corpo è attraversato da est ad ovest dalla strada nazionale Bari-Brindisi.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale* 7624)					
Marmorelle	41	36	b	Seminativo	IV	2	69	31	457,83
Id.	41	36	a	Id.	IV	14	58	90	2.480,13
Id.	41	34		Id.	IV	40	86	27	6.946,66
Id.	41	35		Fabbricato rurale		0	00	96	—
				Totali		58	15	44	9.884,62

I terreni sopradescritti confinano a:

Nord: con ferrovia Otranto-Bologna;
Est: con proprietà Cavaliere Cosima di Paolo in Antonucci;
Sud: con proprietà Cavaliere Cosima di Paolo in Antonucci:
Ovest: con proprietà della medesima ditta.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.719.717,20 (quattromilionisettecentodiciannovemilasettecentodiciasette e cent. 20) per il 1° corpo, di L. 33.215.226,05 (trentatremilioniduecentoquindicimiladuecentoventisei e cent. 05), per il 2° corpo e di L. 3.459.617 (tremilioniquattrocentocinquantanovemilaseicentodiciasette) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	73	13	32	14.142,17
2° Corpo	101	74	24	100.408,83
3° Corpo	58	15	44	9.884,62
In complesso	233	03	00	124.435,62

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 41.394.560,25 (quarantunomilionitrecentonovantaquattromilacinquecentosessanta e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3450.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Candela Ettore fu Luigi, in comune di Termoli (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Candela Ettore fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Termoli (provincia di Campobasso);
Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2580, della Commissione Censuaria Centrale;
Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Candela Ettore fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Termoli (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 12.67.93, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 86. — PALLA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Candela Ettore fu Luigi, in comune di Termoli (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO *(Partita catastale 3226)*					
Pantano	43	78		Seminatorio.	I	4	22	50	1.352,00
Id.	43	75		Pascolo parif. semin.	III	0	3	30	2,64
Id.	43	73	a	Seminatorio.	I	8	42	13	2.694,84
				Totale		12	67	93	4.049,48

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con strada nazionale Adriatica n. 16 e proprietà della stessa ditta Candela Ettore fu Luigi;

Est: con fiume Biferno;

Ovest: con canale di bonifica e proprietà della stessa ditta espropriandа;

Sud: con strada vicinale Pantano;

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.356.589 (unmilionetrecentocinquantaseimilacinquecentottantanove), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3451.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cannone Giuseppe e Giovanni fu Nicola, in comune di Stornara (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Cannone Giuseppe e Giovanni fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Stornara (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Cannone Giuseppe e Giovanni, fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Stornara (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 71.32.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 87. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cannone Giuseppe e Giovanni fu Nicola per metà ciascuno, in comune di Stornara (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 498).					
Gian Lorenzo . . .	13	15	—	Seminativo	II	1	57	22	471,66

I terreni sopradescritti confinano a:

Nord-est: con strada provinciale Ascoli Satriano-Contessa;

Sud-est a *Sud-ovest*: con Cafiero Ida fu Nicola.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale* 498).					
Gian Lorenzo . . .	12	28	—	Seminativo .	II	15	18	60	4.555,80
Id. . .	12	29	—	Id. . .	II	20	00	73	6.002,19
Id. .	12	30	—	Id.	II	34	55	75	10.367,25
				Totali .		69	75	08	20.925,24

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà ed altri;

Est: con la strada Bonifica Visciola;

Sud e ad ovest: con strada provinciale Ascoli Satriano-Contessa.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 127.348,20 (centoventisettemilatrecentoquarantotto e cent. 20); per il 2° corpo è di L. 5.649.814,80 (cinquemilioniseicentoquarantanovemilaottocentoquattordici e centesimi 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	1	57	22	471,66
2° Corpo	69	75	08	20.925,24
In complesso	71	32	30	21.396,90

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.777.163 (cinquemilionisettecentosettantasettemilacentosessantatre), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3452.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cascini Vito fu Gaetano, in comune di Rotondella (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Cascini Vito fu Gaetano, per i terreni ricadenti nel comune di Rotondella (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Cascini Vito fu Gaetano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Rotondella (provincia di Matera), per una superficie di ettari 43.19.91, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 88. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cascini Vito fu Gaetano, in comune di Rotondella (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 334)					
Trisaia	42	88	—	Pascolo cespugliato	II	0	35	64	14,26
Id.	42	76	—	Pascolo arborato	I	1	00	64	181,15
Id.	42	69	—	Seminativo	IV	2	42	30	133,26
Id.	42	9	—	Pascolo arborato	II	6	76	71	812,05
Id.	44	44	—	Vigneto	II	0	16	46	69,13
Id.	44	45	—	Frutteto	II	0	5	64	21,43

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Trisaia	44	43	—	Uliveto	I	4	32	57	3.027,99
Id.	44	46	—	Seminativo	III	0	37	31	44,78
Id.	44	48	—	Uliveto	III	1	22	00	402,60
Id.	44	50	—	Seminativo	II	2	57	80	592,94
Id.	44	47	—	Pascolo cespugliato	II	8	95	60	358,24
Id.	44	26	—	Seminativo	III	1	81	69	218,02
Id.	44	51	—	Pascolo arborato	II	4	94	37	593,24
Trisaia o Scapolanotte	44	41	—	Pascolo cespugliato	II	4	12	55	165,02
Trisaia	44	27	—	Id.	I	4	08	63	326,90
				Totali		43	19	91	6.961,01

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con piccoli proprietari tra cui Morano Francesco, Pastore Antonio, Toscano Anna ed altri;

Sud: con piccoli proprietari tra cui Jannuzzi Giovanni e Giuseppe, Lobraglio Pasquale ed altri e con la stessa proprietà;

Ovest: con Icipo Nicola, Suriano Nicola e Morano Francesco-Antonio ed altri;

Est: con piccoli proprietari.

Il corpo è intersecato nel senso est-ovest dal canale delle Torre.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.126.511,45 (duemilionicentoventiseimilacinquecentoundici e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3453.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Colonna Francesco, Maria ed Ugo fu Pietro, in comune di San Martino in Pensilis (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica,

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Colonna Francesco, Maria ed Ugo fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di San Martino in Pensilis (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2555, della Commissione Censuaria Centrale;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Colonna Francesco, Maria ed Ugo fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Martino in Pensilis (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 446.03.46, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 89. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Colonna Francesco Maria e Ugo, fratelli e sorelle fu Piero, in parti uguali, in comune di San Martino in Pensilis (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITA	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITA	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 343)					
Pontoni	69	5	—	Oliveto.	III	0	12	10	66,55
Id.	69	13	—	Seminativo	III	4	44	40	1.288,76
Id.	69	2	—	Id.	II	5	67	80	2.271,20
Id.	69	14	—	Id.	I	21	84	40	11.468,10
Id.	69	12	—	Id.	III	31	57	10	9.155,59
Id.	69	1	—	Id.	II	56	93	00	22.772,00
Id.	69	4	—	Id.	II	63	73	80	25.495,20
Id.	69	9	—	Id.	I	27	73	80	14.562,45
Id.	69	10	a	Id.	III	21	56	70	6.254,43
Id.	69	10	b	Vigneto	I	0	50	00	325,00
Id.	68	18	—	Seminativo	III	43	74	90	12.687,21
Id.	68	1	—	Id.	II	86	04	40	34.417,60
Id.	68	2	—	Seminativo arborato	II	0	16	30	101,87
Id.	68	3	—	Id.	II	0	65	40	408,75
Id.	68	5	—	Id.	II	0	11	30	70,62
Id.	68	6	—	Id.	II	0	10	80	67,50
Id.	68	8	—	Seminativo	II	66	14	60	26.458,40
Id.	68	20	—	Id.	III	14	92	66	4.328,71
					Totali	446	03	46	172.199,94

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Vallone della Pila ed il comune di Ururi;

Est: col torrente Sapestra;

Sud: con il vallone Pontoni e con proprietà della stessa ditta espropriandа;

Ovest: con il comune di Ururi ed il Vallone della Pila.

Il corpo è intersecato nel senso est-ovest dalla strada comunale Ururi-Chieuti e in parte da un ramo del Vallone Pontoni.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 56.118.284,20 (cinquantaseimilionicentodiciottomiladuecentottantaquattro e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3454.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Curato Caterina fu Baldassarre, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Curato Caterina fu Baldassarre per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Curato Caterina fu Baldassarre, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 8.10.61, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 90. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Curato Caterina fu Baldassarre, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 519)					
Masseria Villani	39	3	b	Seminativo	II	8	10	61	3.242,43

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con la strada comunale Vado-Leone;

Sud-est: con la stessa Curato Caterina;

Est: con la strada comunale Torremaggiore-Foggia;

Ovest: con Petrilli Giorgio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 843.03180 (ottocentoquarantatremilatrentuno e cento. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3455.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Matthaeis Maria fu Giambattista, in comune di Rotello (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67:

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di De Matthaeis Maria fu Gianbattista, per i terreni ricadenti nel comune di Rotello (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2556, della Commissione Censuaria Centrale;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di De Matthaeis Maria, fu Gianbattista, per i terreni ricadenti nel comune di Rotello (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 10.64.39, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte del l'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 91. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Matthaeis Maria fu Giambattista, in comune di Rotello (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale* 2354-3363)									
Verticchio	55	13	—	Seminativo	I	10	64	39	5.321,95

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con la proprietà Verusio Tommaso;
Nord-est: con la proprietà Verusio Mariano;
Sud: con la proprietà della stessa ditta De Matth

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.676.414,25 (unmilioneseicentosettantaseimilaquattrocentoquattordici e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3456.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Matthaeis Michele fu Giovanni (eredi), in comune di Rotello (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951 n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di De Matthaeis Michele fu Giovanni (eredi), per i terreni ricadenti nel comune di Rotello (provincia di Campobasso).

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2557, della Commissione Censuaria Centrale:

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di De Matthaeis Michele fu Giovanni (eredi), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Rotello (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 43.46.88, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 92. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Matthaeis Michele fu Giovanni (eredi), in comune di Rotello (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettar	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 2266)					
Cocchiarello	46	26	—	Seminativo	I	20	14	50	10.072,50
Piano Palazzo	45	14	—	Id.	I	4	16	26	2.081,31
Cocchiarello	46	16	—	Id.	I	19	16	12	9.580,60
				Totali		43	46	88	21.734,41

I sopradescritti terreni confinano;

Nord-est: con proprietà Agostelli Federico, Verusio Rodolfo, e con proprietà dello stesso De Matthaeis Michele;

Nord-Ovest: con proprietà dello stesso De Matthaeis Michele;

Sud-Ovest: con proprietà Colarusso Adamo fu Luigi, Di Stefano Colarusso Flaviano fu Luigi e Agostinelli Federico e Nicola fu Luigi.

Il corpo è intersecato nel senso ovest-sud-nord rispettivamente dalla strada comunale S. Croce di Magliano-Serracapriola e dal vallone Pozzo Salato.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 6.846.339,15 (seimilioniottocentoquarantaseimilatrecentotrantanove e cent. 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3457.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Sangro Giuseppe di Riccardo, in comune di Mottola (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n 841 .

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di De Sangro Giuseppe di Riccardo, per i terreni ricadenti nel comune di Mottola (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di De Sangro Giuseppe di Riccardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Mottola (provincia di Taranto), della superficie di ettari 1110.07.23, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 810.07.23, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 93. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Sangro Giuseppe, di Riccardo, in comune di Mottola (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 4590)					
Stingeta .	105	1	—	Incolto produttivo.	I	23	15	40	648,31
Id. .	105	2	—	Pascolo cespugliato	II	15	10	48	1.132,86
Id. .	105	3	—	Uliveto.	III	45	79	80	17.858,49
Id. .	105	4	—	Seminativo	IV	9	25	20	740,10
Id. .	105	5	—	Id.	III	0	32	30	48,45
Id. .	105	6	—	Fabbricato rurale	—	1	37	10	—
Id. .	105	7	—	Pascolo	II	0	80	70	56,49
Id. .	105	8	—	Seminativo	IV	3	73	90	299,12
Id. .	105	9	—	Uliveto.	III	17	58	15	6.856,78
Id. .	105	10	—	Seminativo	III	7	10	55	1.065,83
Id. .	105	11	—	Pascolo cespugliato	II	146	45	50	10.984,13
Id. .	105	12	—	Seminativo	III	7	32	45	1.098,68
Id. .	105	13	—	Id.	III	9	54	89	1.432,34
Id. .	105	15	—	Pascolo	III	13	63	00	681,50
Id. .	105	16	—	Uliveto.	II	6	30	40	3.940 —
Id. .	105	17	—	Seminativo	IV	17	83	13	1.426,50
Id. .	105	18	—	Pascolo cespugliato	II	16	76	81	1.257,61
Id. .	105	19	—	Seminativo	IV	51	63	46	4.130,77
Id. .	105	20	—	Incolto produttivo	I	4	60	76	129,01
Id. .	105	23		Uliveto.	III	5	20	90	2.031,51
Id. .	105	21	—	Incolto produttivo	I	14	07	11	393,99
Id. .	105	24	—	Seminativo	IV	0	00	44	35
Id. .	105	22	—	Incolto produttivo	I	5	09	10	142,55
Id. .	105	25	—	Seminativo	IV	0	65	05	52,04
Id. .	105	26	—	Id.	IV	0	20	90	16,72
Id. .	105	28	—	Id.	III	0	13	65	20,48
Id. .	105	29	—	Uliveto.	III	17	24	30	6.724,77
Id. .	105	30	—	Seminativo	III	0	03	38	5,07
Id. .	105	31	—	Pascolo	III	15	33	90	766,95
Id. .	105	32	—	Uliveto.	II	0	40	40	252,50
Id. .	105	14	—	Incolto produttivo	I	5	19	53	145,47
				Totali		461	91	94	64.339,43

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà De Sangro Riccardo, Nicola e Giovanni fu Giuseppe;

Est: con la stessa proprietà De Sangro Giuseppe;

Ovest: con la stessa proprietà De Sangro Giuseppe;

Sud: col comune di Palagianello.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Belvedere .	90	1	—	Seminativo	I	40	78	90	14.684,04

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà di Denotaristefano Carmine fu Domenico ed altri proprietari;

Est: con la strada vicinale Selvapiana;

Ovest: con proprietà De Sangro Riccardo, Nicola e Giovanni fu Giuseppe;

Sud: con proprietà De Sangro Riccardo, Nicola e Giovanni fu Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale* 4590)					
S. Basilio	60	2	—	Seminativo	II	83	23	51	19.976,42
Id.	60	3	—	Pascolo	II	1	55	45	108,82
Cassalfranco	60	4	—	Seminativo	III	21	13	59	3.170,39
Belvedere	60	5	—	Id.	III	16	79	23	2.518,84
Id.	60	18	—	Id.	II	8	67	05	2.080,92
Id.	60	20	—	Id.	III	0	77	96	116,94
Id.	60	22	—	Id.	II	14	28	53	3.428,47
S. Basilio	60	26	—	Id.	II	17	09	66	4.103,18
Belvedere	60	28	—	Id.	II	20	92	76	5.022,62
Burgensatico	60	29		Id.	III	19	27	00	2.890,50
Id.	60	34	—	Id.	III	22	63	61	3.395,42
				Totali		226	38	35	46.812,52

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà De Sangro Giuseppe;

Est: con proprietà dello stesso;

Ovest: con il comune di Castellaneta;

Sud: con la strada vicinale Canalgrande.

Il corpo è intersecato nel senso da sud-ove st nord-est dalla ferrovia Taranto-Bari.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO					
Bongensatico	34	12	—	Pascolo	I	21	85	00	2.294,25
Id.	34	13	—	Bosco Alto Fusto.	I	24	48	27	3.427,58
Parco S. Basilio Grande	34	14	—	Bosco ceduo	I	8	14	95	977,94
Id.	34	16	—	Pascolo arborato	I	15	31	68	1.914,60
Id.	34	43	—	Bosco alto fusto	I	3	36	90	471,66
Id.	34	36	—	Id.	I	7	81	24	1.093,74
				Totali		80	98	04	10.179,77

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà De Sangro Riccardo, Nicola e Giovanni fu Giuseppe;

Est: con proprietà De Sangro Riccardo, Nicola e Giovanni fu Giuseppe;

Ovest: con proprietà De Sangro Riccardo fu Giuseppe;

Sud: con la stessa proprietà De Sangro Giuseppe di Riccardo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 21.017.410,95 (ventunomilionidiciasettemilaquattrocentodieci e cent. 95), per il 1° corpo; di L. 4.992.573,60 (quattromilioninovecentonovantaduemilacinquecentosettantatre e centesimi 60), per il 2° corpo; di L. 16.201.530,15 (sedicimilioniduecentounomilacinquecentotrenta e cent. 15), per il 3° carpo e L. 2.753.551,75 (duemilionisettecentocinquantatremilacinquecentocinquantuno e cent. 75) per il 4° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° CORPO	461	94	94	64.339,43
2° CORPO	40	78	90	14.684,04
3° CORPO	226	38	35	46.812,52
4° CORPO	80	98	04	10.179,77
In complesso	810	07	23	136.015,76

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 44.965.066,45 (quarantaquattromilioninovecentosessantacinquemilasessantasei e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Sangro Giuseppe di Riccardo, in comune di Mottola (provincia di Taranto), constituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 4590)					
Parco S. Basilio Grande	34	22		Fabbricato rurale		0	08	42	

Il terreno sopradescritto confina:
Nord, est, sud, ovest: con proprietà della ditta medesima.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*partita catastale* 4590)					
Parco S.Basilio Grande	34	18	—	Seminativo	I	0	32	26	116,14
Id.	34	26	—	Vigneto	II	1	14	80	975,82
Id.	34	27	—	Fabbricato rurale	–	0	23	48	
Id.	34	17		Pascolo arborato	I	1	51	68	189,60
Id.	34	21		Fabbricato rurale		0	8	72	
Id.	34	23	—	Id.		0	29	68	
Id.	34	25		Id.		0	83	28	
Id.	34	12		Pascolo	I	1	60	00	168
				Totale		6	03	90	1.449,56

I terreni sopradescritti confinano:
Nord ed *Est*: con proprietà della stessa;
Sud: con strada provinciale Castellaneta-S. Basilio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*partita catastale* 4590)					
Gran S. Basilio	61	9	—	Seminativo	II	3	59	08	861,79
Id.	61	29	—	Id.	I	12	40	89	4.467,20
Id.	61	116	—	Id.	I	0	18	38	66,17
Id.	61	10	—	Id.	II	31	21	20	7.490,89
Id.	60	1	—	Pascolo	I	10	94	75	1.149,49
Id.	60	2	—	Seminativo	II	33	00	00	7.920 —
Id.	60	26	—	Id.	II	40	93	00	9.823,20
Belvedere	60	28	—	Id.	II	19	00	00	4.560 —
Id.	60	22	—	Id.	II	9	19	40	2.206,56
Id.	60	23	—	Id.	III	5	92	84	889,25
Id.	60	27	—	Pascolo	II	0	25	44	17,81
Id.	78	1	—	Id.	II	0	28	90	20.23
Id.	78	2	—	Id.	I	4	28	38	449,80
~~Id.~~	~~78~~	~~3~~	—	~~Fabbricato rurale~~	—	~~1~~	~~00~~	~~10~~	—
Id.	78	4	—	Seminativo arborato	II	0	33	05	99,15
Id.	78	5	—	Seminativo	III	8	70	60	1.305,90
Id.	78	20	—	Id.	II	0	50	12	120,29
Id.	78	44	—	Id.	II	14	90	70	3.577,68
Id.	78	23	—	Pascolo	II	1	73	31	121,32
				Totale		198	40	14	45.146,73

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con la strada provinciale da Castellaneta a S. Basilio;
Ovest: con proprietà dello stesso;
Est: con proprietà dello stesso;

Il corpo è attraversato da ovest a nord-est dalla ferrovia Taranto-Bari, da ovest a sud-est dal tratturello Martinese e da nord a sud dalla strada vicinale S. Basilio Palagianello.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO					
Parco Ospedale.	35	19	—	Bosco alto fusto	I	9	79	40	1.371,16
Id.	35	20	—	Bosco alto fusto	II	85	68	54	10.281,77
				Totali		95	47	54	11.652,93

I terreni sopradescritti confinano:

Est: con proprietà De Sangro Riccardo, Nicola e Giovanni fu Giuseppe;
Sud-est: con proprietà De Sangro Riccardo di Giuseppe;
Sud-ovest: con la strada provinciale Napoli-Lecce.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° CORPO	0	08	42	—
2° CORPO	6	03	90	1.449,56
3° CORPO	198	40	14	45.146,73
4° CORPO	95	47	54	11.652,93
In complesso	300	00	00	58.249,22

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3458.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Biase Nicola-Maria di Luigi, in comune di Troia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206,
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Di Biase Nicola-Maria di Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Troia (provincia di Foggia);
Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Di Biase Nicola Maria di Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Troia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 12.37.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 94. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei tereni intestati alla ditta Di Biase Nicola-Maria di Luigi, in comune di Troia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale* 2271)									
S. Giusto . .	19	9	—	Pascolo	1	12	37	10	2.226,78

I terreni sopradescritti confinano:

***Nord-ovest*: con la strada provinciale Traversa Barone-Troia;**
***Nord-est*: con Di Biase Giovanni;**
***Sud-est*: con la stessa proprietà;**
***Sud-ovest*: con Di Biase Antonio.**

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 556.695 (cinquecentocinquantaseimilaseicentonovantacinque), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3459.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Loreto Gustavo fu Tommaso (eredi), in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Di Loreto Gustavo fu Tommaso (eredi), per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Di Loreto Gustavo fu Tommaso (eredi), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 2.54.81, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 95. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Loreto Gustavo fu Tommaso (eredi), in comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale* 2009)									
Torre	88	10	—	Seminativo	II	2	54	81	993,75

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con lo stesso di Di Loreto Gustavo;
Sud: con proprietà di Di Loreto Elena ed altri;
Ovest: con il tratturo Foggia-Ordona-Lavello.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 258.375 (duecentocinquantottomilatrecentosettantacinque), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3460

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Loreto Gustavo fu Tommaso (eredi), in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Di Loreto Gustavo fu Tommaso (eredi), per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma

degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Di Loreto Gustavo fu Tommaso (eredi), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 64.58.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 96. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Loreto Gustavo fu Tommaso (eredi), in comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 2009)					
S. Martino	88	9	—	Pascolo	I	22	07	20	5.076,56
Capacciotta	87	2	a	Id.	I	17	75	00	4.082,50
				Totali		39	82	20	9.159,06

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con R. tratturello Candela-Monte Gentile;
Est: con R. tratturello Foggia-Ordona-Lavello;
Sud: con Di Loreto Biagio fu Tommaso;
Ovest: con Gentile eredi fu Giuseppe e con Tozzi Maria e Paolina fu Federico.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale* 2009)					
Capaccio.	88	12	—	Seminativo	II	15	30	50	5.968,95
Torre	88	10	—	Id.	II	9	45	40	3.687,05
				Totali		24	75	90	9.656 —

I sopradescritti terreni confinano;

Nord: con la stessa proprietà;

Sud: con Di Loreto Elena ed altri fu Edmondo;

Ovest: con R. tratturello Foggia-Ordona-Lavello.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.289.765 (duemilioniduecentottantanovemilasettecentosessantacinque), per il 1° corpo; di L. 2.510.560 (duemilionicinquecentodiecimilacinquecentosessanta) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° CORPO	39	82	20	9.159,06
2° CORPO	24	75	90	9.656 —
In complesso	64	58	10	18.815,06

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.800.325 (quattromilioniottocentomilatrecentoventicinque), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3461.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Maggio Michele di Vincenzo e di Di Maggio Vincenzo fu Salvatore, in comune di Laterza (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Di Maggio Michele di Vincenzo e di Di Maggio Vincenzo fu Salvatore, per i terreni ricadenti nel comune di Laterza (provincia di Taranto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Di Maggio Michele di Vincenzo e di Di Maggio Vincenzo, fu Salvatore, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Laterza (provincia di Taranto), della superficie di ettari 267.75.90, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 215.99.43, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 51.76.47.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 97. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Maggio Michele di Vincenzo e Di Maggio Vincenzo fu Salvatore, rispettivamente per le quote del 79,33% e del 20,67% in termini di reddito dominicale in comune di Laterza (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale* 8058)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Difesa Murgia	51	14	—	Incolto produttivo	unica	10	06	68	201,34
Id.	51	26	—	Seminativo .	V	2	11	20	168,96
Id.	51	11	—	Pascolo . .	II	31	46	95	2.832,25
Id.	51	28	—	Incolto produttivo	unica	16	22	80	324,56
Id.	51	29	—	Id.	unica	11	47	60	229,52
Id.	51	30	—	Id.	unica	1	36	70	27,34
Id.	51	31	—	Seminativo	V	1	03	85	83,08
Id.	51	32	—	Id.	IV	1	69	40	287,98
Id.	51	33	—	Id.	IV	5	63	80	958,46
Id.	51	34	—	Id.	IV	1	08	90	185,13
Id.	51	8	—	Pascolo . .	II	28	21	00	2.538,90
Id.	51	35	—	Incolto produttivo	unica	7	31	50	146,30
Id.	51	36	—	Id.	unica	25	06	25	501,25
Id.	51	37	—	Id.	unica	8	90	40	178,08
Id.	51	38	—	Id.	unica	17	97	80	359,56
Id.	51	39	—	Seminativo	V	5	11	00	409,09
Id.	51	40	—	Id.	V	1	04	26	83,41
Id.	51	41	—	Id.	V	0	93	00	74,40
Id.	51	42	—	Pascolo	II	6	17	80	556,02
Id.	51	43	—	Id.	II	16	11	00	1.449,90
Id.	51	7	—	Seminativo . .	IV	16	60	06	2.822,10
Id.	51	9	—	Fabbricato rurale	—	0	37	48	—
				Totali		215	99	43	14.417,63

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con proprietà degli stessi;

Est: con proprietà degli stessi;

Sud: con la strada provinciale Laterza-Matera.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.152.648,55 (quattromilionicentocinquantaduemilaseicentoquarantotto e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

FANFANI

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Maggio Michele di Vincenzo e Di Maggio Vincenzo fu Salvatore, rispettivamente per le quote del 79,33% e del 20,67% in termini di reddito dominicale, in comune di Laterza (provincia di Taranto), constituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

1° CORPO
(*Partita catastale* 8058)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Class	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettar	are	centiare	Lire
Difesa Murge	51	3	—	Pascolo	I	11	02	80	1.378,50
Id.	51	5	—	Fabbricato rurale	—	0	34	32	—
Id.	51	6	—	Id.	—	1	65	69	—
Id.	51	13	—	Pascolo	I	9	89	45	1.236.81
Id.	51	14	—	Incolto produttivo	unica	1	28	10	25,62
Id.	51	7	—	Seminativo	IV	1	10	00	187 —
Id.	51	23	—	Incolto produttivo	unica	6	75	80	135,16
Id.	51.	25	—	Id.	unica	2	05	72	41,14
Id.	51	24	—	Pascolo	I	9	55	40	1.194,25
Id.	51	27	—	Id.	II	1	38	00	124,20
				Totali		45	05	28	4.322,68

I sopradescritti terreni confinano;

Nord-est: con la strada provinciale Laterza-Matera;

Sud-est: con proprietà Misano Giuseppe fu Giovanni;

Nord-ovest: con proprietà Pontrelli Carmela fu Lorenzo.

2° CORPO
(*Partita catastale* 8058)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Pantano	31	1	—	Seminativo	I	6	71	19	2.886.13

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà Scarano Luciano di Giuseppe ed altri;

Est: con proprietà degli stessi;

Sud: con la strada provinciale Laterza-Matera.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° CORPO	45	05	28	4.322,68
2° CORPO	6	71	19	2.886,13
In complesso	51	76	47	7.208,81

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3462.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Miscio Antonio di Gerardo, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Di Miscio Antonio di Gerardo, per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia).

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Di Miscio Antonio di Gerardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 19.20.42, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 98. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Miscio Antonio di Gerardo, in comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale* 1993)									
Camerelle	114	8		Seminativo	II	19	20	42	7.489,63

Il sopradescritto terreno confina:

Nord e est; con la stessa proprietà;
Sud: con Scioscia Gaetano di Giovannangelo;
Ovest: con Di Miscio Nicola di Gerardo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.947.303,80 (unmilionenovecentoquarantasettemilatrecentotre e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

FANFANI

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3463.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Miscio Francesco di Gerardo, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951 n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Di Miscio Francesco di Gerardo, per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Di Miscio Francesco di Gerardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 10.66.43, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 99. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Miscio Francesco di Gerardo, in comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 1990)					
Camerelle	113	18	—	Pascolo	III	0	34	40	41,28
Id.	113	1	—	Seminativo	I	10	32	03	5.676,10
					Totali	10	66	43	5.717,38

I terreni sopradescritti confinano:

Nord e ovest: con fratelli Di Miscio di Gerardo e con la stessa proprietà;

Est e sud: con Di Miscio Gerardo di Gerardo;

Sud-ovest: con Di Miscio Nicola di Gerardo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.457.725,50 (unmilionequattrocentocinquantasettemilasettecentoventicinque e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3464.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Miscio Gerardo di Gerardo, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Di Miscio Gerardo di Gerardo, per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Di Miscio Gerardo di Gerardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 22.90.23, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 100. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Miscio Gerardo Di Gerardo, in comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 1991)					
Camerelle	113	19	—	Pascolo	III	15	84	20	1.901,04
Id.	113	6	—	Seminativo	I	7	06	03	3.883,18
				Totale		22	90	23	5.784,22

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Di Miscio fratelli di Gerardo;
Est: con la stessa proprietà e con Di Miscio Nicola di Gerardo;
Ovest: con Di Miscio Francesco di Gerardo.
Sud: con Di Miscio Gerardo di Francesco e con Di Miscio Nicola di Gerardo.

L'indennità totale di espropriazione è di L. 1.465.470,90 (unmilionequattrocentosessantaciquemilaquattrocentosettanta e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3465.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Miscio Nicola di Gerardo, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Di Miscio Nicola di Gerardo, per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia);
Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Di Miscio Nicola di Gerardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 15.34.61, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 101. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Miscio Nicola di Gerardo, in comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 1922)					
Camerelle	113	16		Pascolo	III	5	78	20	693,84
Id.	113	12		Seminativo	1	9	56	41	5.260,28
				Totali		15	34	61	5.954,12

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà;

Est: con Di Miscio Francesco di Gerardo, Di Miscio Gerardo di Gerardo e Di Miscio fratelli di Gerardo.

Sud: con Di Miscio Gerardo fu Francesco;

Ovest: con Di Miscio Gerardo di Gerardo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.514.831,40 (unmilionecinquecentoquattordicimilaottocentotrentuno e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3466.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Durante Rosa fu Francesco, in comune di Ginosa (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Durante Rosa fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Ginosa (provincia di Taranto);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Durante Rosa, fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ginosa (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 45.01.56, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 102. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Durante Rosa fu Francesco, in comune di Ginosa (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951. n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 7836)					
Galaso.	133	9	a	Seminativo	II	11	21	24	4.036,46
Id.	139	3	e	Id.	III	15	21	10	4.259,08
Id.	139	8	—	Id.	III	12	85	27	3.598,76
				Totali		39	27	61	11.894,30

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà Polo Candida fu Marco;
Nord-est: con la strada Litoranea Metaponto-Taranto;
Sud: con il tratturo di Torre Mattoni e proprietà Miani Teresa fu Luigi.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale* 7836)					
Marinelle	142	3	—	Seminativo	III	5	71	65	1.600,62
Id.	142	10	—	Id.	III	0	02	30	6,44
				Totali		5	73	95	1.607,06

I terreni sopradescritti confinano:

Ovest: con l'alveo del Bradano;
Sud: con l'alveo del Bradano;
Est: con proprietà opera nazionale combattenti.

Indennità di espropriazione offerta è di L. 4.044.062 (quattromilioniquarantaquattromilasessantadue), per il 1° corpo; L. 546.400,40 (cinquecentoquarantaseimilaquattrocento e cent. 40), per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° CORPO	39	27	61	11.894,30
2° CORPO	5	73	95	1.607,06
In complesso	45	01	56	13.501,36

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.590.462,40 (quattromilionicinquecentonovantamilaquattrocentosessantadue e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3467.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fenicia Nicola, Michele e Salvatore fratelli, fu Antonio, in comune di Irsina, (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Fenicia Nicola, Michele e Salvatore, fratelli, fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera).

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Fenicia Nicola, Michele e Salvatore, fratelli, fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera), per una superficie di ettari 26.12.42, specificamente descritti nello elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 103. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fenicia Nicola, Michele e Salvatore, fratelli rispettivamente per le quote del 34,42%, 59,15% e del 6,43%, in comune di Irsina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale* 3826)									
Montemorto	48	3	—	Seminativo	III	8	56	70	2.141,75
Irso	48	19	—	Id.	IV	17	55	72	2.370,22
Totali						26	12	42	4.511,97

I terreni sopradescritti confinano:

***Nord*: con la strada vicinale della Difesa;**
***Sud* ed *est*: con terreni della stessa proprietà;**
***Ovest*: con proprietà Tamburini Francesco e Trotta Girolamo.**

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1..366.584,45 (unmilionetrecentosessantaseimilacinquecentottantaquattro e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3468.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fischetti Vincenzo fu Giuseppe, in comune di Montescaglioso (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951 n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Fischetti Vincenzo fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Montescaglioso (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Fischetti Vincenzo, fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montescaglioso (provincia di Matera), della superficie di ettari 182.85.42, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 177.41.79, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 5.43.63.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 105. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fischetti Vincenzo fu Giuseppe, in comune di Montescaglioso (provincia di Matera), *trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in* Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 6317)					
Coste Case del Diavolo	77	10		Seminativo	III	8	49	06	1.952,84
Id.	77	11		Pascolo cespugliato	IV	123	57	58	3.460,12
Id.	77	12		Pascolo	III	0	36	55	16,08
Id.	77	13		Seminativo	V	1	29	99	76,19
Id.	77	14		Pascolo	III	0	13	52	5,94
Id.	77	15		Seminativo	IV	4	73	88	616,04
Id.	77	16		Pascolo	III	9	44	10	415,41
Id.	77	17		Seminativo	III	10	35	43	2.381,49
Id.	77	18		Id.	IV	3	11	72	405,24
Coste del Diavolo	77	19		Pascolo cespugliato	III	0	42	86	21,43
Coste Case del Diavolo	77	21		Id.	IV	0	56	06	15,70
Id.	77	23	—	Seminativo	IV	14	91	04	1.938,35
				Totali		177	41	79	11.304,83

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Statile Vincenzo e Francesco;
Sud: con Statile Vincenzo;
Est: con proprietà del Comune di Montescaglioso;
Ovest: con il torrente Canala.
Il corpo è intersecato dalla strada comunale Pomarico-Bernalda.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.612.990,05 (tremilioniseicentododicimilanovecentonovanta e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fischetti Vincenzo, fu Giuseppe in comune di Montescaglioso (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 2113)					
Pagliarone	91	16	-	Seminativo	IV	1	21	03	157,34
Id.	91	17		Id.	IV	0	64	49	83,84
Id.	91	21		Id.	IV	1	27	08	165,20
Id.	91	22		Id.	IV	0	36	91	47,98
				Totale		3	49	51	454,36

I terreni sopradescritti confinano:
Nord e *sud*: con il bosco di Montescaglioso;
Ovest: con eredi Viggiani Filippo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Torrone	90	8	—	Seminativo	III	1	94	12	446,48

Il terreno sopradescritto confina:

Ovest: con la strada comunale del Conzo;
Est: con proprietà dello stesso;
Sud: con Statile Andrea.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° CORPO	3	49	51	454,36
2° CORPO	1	94	12	446,48
In complesso	5	43	63	900,84

FANFANI

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3469.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Fischetti Vincenzo fu Giuseppe, in comune di Bernalda (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Fischetti Vincenzo fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera)

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Fischetti Vincenzo, fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera), della superficie di ettari 172.63.28, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, pér complessivi ettari 93.56.29, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 79.06.99.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 104. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fischetti Vincenzo fu Giuseppe, in comune di Bernalda (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 3236)					
Ischitella	7	1	—	Uliveto	IV	0	61	75	185,25
Id.	7	2	—	Pascolo cespugliato	II	0	23	08	5.54
Id.	7	3	—	Id.	II	0	5	78	1,39
Id.	7	4	—	Seminativo	IV	1	04	39	1[illegible]4.39
Id.	7	5	—	Id.	II	4	08	16	1.226,88
Id.	7	6	—	Uliveto	IV	12	04	60	3.613,80
Id.	7	7	—	Pascolo cespugliato	II	5	86	48	140,75
Id.	7	8	—	Seminativo	II	6	19	11	1.857,33
Id.	7	9	—	Uliveto	IV	6	76	28	2.028,84
Id.	7	10	—	Pascolo cespugliato	II	15	67	08	376,10
Id.	7	11	—	Seminativo	III	1	82	82	383,92
Id.	7	12	—	Uliveto	IV	0	11	21	33,63
Id.	7	13	—	id.	IV	2	57	31	771,93
Id.	7	14	—	id.	V	0	60	93	97,49
Id.	7	15	—	id.	IV	3	62	16	1.086,48
Id.	7	16	—	Seminativo	II	7	73	17	2.319,51
Id.	7	17	—	Incolto produtt.	unica	1	73	05	19,04
				Totali		70	78	16	14.252,27

I terreni sopradescritti confinano:

***Nord*: con terreni della stessa proprietà ed eredi Furlò Berardino;**

***Sud*: con eredi Appio Claudio;**

***Est*: con piccoli quotisti;**

***Ovest*: con fratelli Venezia di Paolo Antonio, eredi Furlò Berardino e con il torrente Canala.**

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale* 3236)					
Gaudello	8	76	—	Seminativo	IV	3	92	41	392,41
Matino Palmenti	8	90	—	Pascolo arborato	I	0	23	49	28,09
Id.	8	89	—	Uliveto.	V	0	15	62	46,86
Intravalle	8	88	—	Id.	IV	1	36	27	408,81
Matina Palmenti	8	75	—	Id.	IV	0	64	60	193,80
Cupa	8	78	—	Id.	V	0	51	43	82,29
Id.	8	80	—	Pascolo arborato	I	0	58	01	69,61
Intravalle	8	81	—	Uliveto.	IV	0	37	55	112,65
Id.	8	82	—	Id.	IV	0	73	86	221,58
Cupa	8	79	—	Pascolo arborato	II	0	28	24	19,77
Intravalle	8	83	—	Id.	II	0	50	40	35,28
Matina Palmento	8	77	—	Uliveto.	II	13	46	25	10.096,86
				Totale		22	78	13	11.708,01

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con terreni della stessa proprietà;
Est: con Gorranese Giovan Battista;
Ovest: con strada comunale Tempo di Corvo;
Sud: con i piccoli quotisti.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.461.764,05 (quattromilioniquattrocentosessantunomilasettecentosessantaquattro e cent. 5), per il 1º corpo; di L. 3.502.239,05 (tremilionicinquecentoduemiladuecentotrentanove e cent. 5) per il 2º corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Deddito dominicale Lire
1º CORPO	70	78	16	14.252,27
2º CORPO	22	78	13	11.708,01
In complesso	93	56	29	25.960.28

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 7.964.003,10 (settemilioninovecentosessantaquattromilatre e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fischetti Vincenzo fu Giuseppe, in comune di Bernalda (provincia di Matera), constituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1º CORPO (*Partita catastale* 3236)					
Gandello.	1	48	—	Pascolo cespugliato	I	2	35	61	153,15
Id.	1	49	—	Seminativo	IV	18	78	17	1.878,17
Id.	1	50	—	Pascolo cespugliato	I	0	60	94	39,61
Id.	1	34	c	Seminativo	III	16	76	03	3.519,66
Id.	1	17	b	Id.	III	9	83	70	2.065,77
Id.	1	20	—	Pascolo cespugliato	II	0	68	57	16,46
Id.	1	21	—	Incolto produttivo	unica	0	42	93	4,72
Id.	1	34	a	Seminativo	III	6	97	32	1.464,37
				Totali		56	43	27	9.141,91

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-est: con proprietà dello stesso;
Sud-est: con piccoli quotisti;
Ovest: con fratelli Venezia di Paolo Antonio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2º CORPO (*Partita catastale* 3236)					
Candello.	1	37	—	Seminativo	III	11	56	07	2.427,75
Id.	1	39	—	Id.	III	3	45	80	726,18
				Totali		15	01	87	3.153,93

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-est: con strada comunale di S. Vito o Mattino;
Sud-est e *sud-ovest*: con terreni della stessa proprietà.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale* 3236)					
Mezzana	22	8	—	Uliveto.	II	0	03	40	25,20
Id.	22	12	—	Id.	III	0	82	83	434,87
Id.	22	119	—	Id.	III	0	40	61	213,20
Id.	22	118	—	Id.	II	1	71	60	1.287,—
Id.	22	144	—	Id.	II	0	03	55	26,63
				Totale		3	01	99	1.986,90

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con il tratturo comunale Pisticci;
Sud-est e ovest; con proprieta Grazietta Fischetti.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 3236)					
Matina Palmento	8	77	—	Uliveto.	II	4	59	86	3.448,97

Il terreno sopradescritto confina:
Sud ed est: con proprietà dello stesso;
Ovest: con la strada comunale Tempo di Corvo.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° CORPO	54	43	27	9.141,91
2° CORPO	15	01	87	3.153,93
3° CORPO	3	01	99	1.986,90
4° CORPO	4	59	86	3.448,97
In complesso	79	06	99	17.731,71

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3470.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gioia Vito fu Nicola (eredi), in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951 n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Gioia Vito fu Nicola (eredi), per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lu-

cania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Gioia Vito fu Nicola (eredi), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), per una superficie di ettari 379.73.13, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati, nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 107. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gioia Vito fu Nicola (eredi), in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale* 8983)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITA	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Franchini	3	9	—	Seminativo	V	0	97	72	244,30
Id.	3	12	—	Id.	VII	6	14	40	614,40
Id.	3	82		Pascolo	IV	0	78	40	50,96
Id.	3	84	—	Id.	IV	0	12	50	8,13
Id.	3	85		Id.	IV	15	95	30	1.036,94
Id.	3	17	—	Seminativo	V	1	25	07	312,67
Id.	3	88	—	Id.	V	0	04	80	12,—
Id.	3	18	—	Id.	VII	4	48	70	448,70
Id.	3	20		Id.	VII	0	81	48	81,48
Id.	3	92	—	Pascolo	IV	0	71	20	46,28
Id.	3	93	—	Id.	IV	0	00	97	0,63
Id.	3	94		Id.	IV	0	24	00	15,60
Id.	3	95	—	Id.	IV	0	02	90	1,89
Id.	3	96	—	Id.	IV	0	62	50	40,63
Id.	3	97	—	Id.	IV	0	00	96	0,62
Id.	3	98	—	Id.	IV	0	07	70	5,—
Id.	3	99		Id.	IV	1	28	20	83,33
Id.	3	100	—	Seminativo	VII	0	08	00	8,—
Id.	3	101	—	Id.	VI	0	36	20	76,02
Id.	3	102		Pascolo	V	0	97	60	42,94
Id.	3	104	—	Id.	V	1	64	73	72,48
Id.	3	37	—	Seminativo	VII	0	35	00	35,—
Id.	3	106	-	Id.	V	0	27	20	68,—
Id.	3	60	—	Pascolo	IV	0	49	12	31,92
Id.	3	107	—	Id.	IV	0	60	48	39,31
Id.	3	108		Id.	IV	0	12	00	7,80
Id.	3	1	-	Seminativo	V	1	18	64	296,60
Id.	3	2	—	Pascolo	IV	7	35	80	478,28
Id.	3	3		Seminativo	V	1	73	31	433,28
Id.	3	4	—	Pascolo	III	3	15	10	267,84
Id.	3	10	-	Seminativo	VII	2	82	16	282,16
Id.	3	11	-	Pascolo	IV	7	66	40	498,16
Id.	3	27		Seminativo	VI	1	12	34	235,91
Id.	5	1	-	Id.	VII	1	01	30	101,30
Id.	5	2	—	Id.	VII	0	51	14	51,14
Id.	5	3	—	Fabbricato rurale	—	0	00	96	—
Id.	5	4	—	Seminativo	VII	0	39	96	39,96

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Franchini	5	5	—	Seminativo	VI	0	42	19	88,60
Id.	5	6	—	Fabbricato rurale	—	2	40	15	—
Id.	5	7	—	Pascolo	III	0	97	50	82,88
Id.	5	8	—	Seminativo	VII	0	28	94	28,94
Id.	5	9	—	Pascolo	III	2	26	58	192,59
Id.	5	10	—	Id.	IV	78	02	21	5.071,44
Id.	5	11	—	Seminativo	VII	0	62	39	62,39
Id.	5	12	—	Id.	VI	2	70	70	568,48
Id.	5	15	—	Id.	VII	0	40	91	40,91
Scalella	5	40	—	Id.	VI	0	52	52	110,29
Id.	5	101	—	Id.	VII	0	26	38	26,38
Franchini	5	110	—	Id.	VII	0	08	60	8,60
Id.	5	111	—	Id.	VII	0	07	07	7,07
Id.	5	112		Id.	VII	0	99	11	99,11
Id.	5	113		Id.	V	2	92	69	731,72
				(*Partita catastale* 16294)					
Franchini	5	13	—	Id.	VI	2	20	00	462,
Id.	5	14	—	Id.	VII	0	36	40	36,40
Scalella	5	51	—	Pascolo	V	0	30	78	13,54
				(*Partita catastale* 8983)					
Lago Cupo	6	20		Pascolo	V	0	15	74	6,93
Id.	6	54		Id.	V	0	36	87	16,22
				Totali		161	81	97	13.724,15

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con il territorio del Comune di Ruvo;
Est: con la strada provinciale Gravina Corato e con la proprietà di Schiralli fratelli fu Luigi;
Ovest: con la proprietà di Lorusso Giacinto di Antonio;
Sud: con la strada vicinale Spinazzola-Bitonto, con la proprietà di Lorusso Giacinto di Antonio e con altre.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale* 16294)					
Franchini	5	18		Seminativo	VI	0	86	21	181,04

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la proprietà di Lorusso Giovanni di Antonio;
Est: con la strada provinciale Gravina- Corato;
Ovest: con la proprietà di Lorusso Giovanni di Antonio;
Sud: con la proprietà di Lorusso Giovanni di Antonio;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale* 8983)					
Franchini	5	41	—	Seminativo	VII	1	06	33	106,33
Id.	5	44		Pascolo	V	0	16	71	7,35
				Totali		1	23	04	113,68

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Lorusso Giovanni di Antonio;

Est: con la proprietà di Balestrazzi fratelli di Giuseppe ed altre.

Ovest: con la strada provinciale Gravina - Corato;

Sud: con la proprietà di Balestrazzi fratelli di Giuseppe ed altre.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale* 8983)					
Franchini	5	45	—	Seminativo	VII	0	71	19	71,19

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà di Balestrazzi fratelli di Giuseppe;

Est: con la proprietà di Balestrazzi fratelli di Giuseppe;

Ovest: con la proprietà dei fratelli Balestrazzi di Giuseppe;

Sud: con la proprietà di Balestrazzi fratelli di Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				5° CORPO (*Partita catastale* 8983)					
Franchini	5	61	—	Pascolo	V	0	85	79	37,75

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà di Balestrazzi fratelli di Giuseppe;

Est: con la proprietà di Balestrazzi fratelli diGiuseppe;

Ovest: con la proprietà di Balestrazzi fratelli di Giuseppe;

Sud: con la proprietà di Balestrazzi fratelli di Giuseppe;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				6° CORPO (*Partita catastale* 8983)					
Franchini	5	68	—	Pascolo	V	3	20	94	141,21
Id.	5	69	—	Seminativo	VII	1	89	59	189,59
Id.	5	77	—	Pascolo	V	4	66	63	205,32
Scalella	5	99	—	Seminativo	VI	1	35	35	284,25
Id.	14	2	—	Pascolo	V	0	14	99	6,60
					Totali	11	27	50	826,97

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Balestrazzi fratelli di

Est: con la proprietà di Balestrazzi fratelli di

Ovest: con la strada provinciale Gravina - Corato;

Sud: con la proprietà di Balestrazzi fratelli di

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				7° CORPO *(Partita catastale 8983)*					
Sciaccanata	9	48	—	Pascolo	V	1	03	30	45,45
Id.	9	65		Id.	V	1	73	14	76,18
Id.	9	57		Id.	V	1	79	70	79,07
Vastornelli	7	39	—	Id.	V	5	55	30	244,33
Lama D'Inferno	15	1	—	Id.	V	4	58	20	201,61
Id.	15	2	—	Seminativo	VII	1	77	57	177,57
Id.	15	4		Id.	VII	0	50	96	50,96
Id.	15	5	—	Id.	VII	0	44	17	44,17
Id.	15	6		Id.	VII	0	30	14	30,14
Id.	15	7	—	Pascolo	V	95	56	22	4.204,74
Id.	15	8	—	Seminativo	VI	3	06	05	642,70
Id.	15	9	—	Id.	VI	7	77	50	1.632,76
Id.	15	10	—	Pascolo	V	0	22	94	10,09
Id.	15	11	—	Fabbricato rurale	—	0	29	94	—
Id.	15	12	—	Id.	—	0	00	96	
Id.	15	13	—	Seminativo	VI	4	57	34	960,41
Id.	15	14	—	Pascolo	V	12	70	90	559,20
Id.	15	15		Seminativo	VI	7	66	90	1.610,49
Id.	15	17		Pascolo	V	3	20	16	140,87
Id.	15	3	—	Id.	V	2	72	52	119,90
				(Partita catastale 16294)					
Lago Cupo.	6	47	—	Seminativo	VII	2	71	22	271,22
Id.	6	52	—	Id.	VII	0	22	09	22,09
Id.	6	50		Pascolo	V	0	87	24	38,39
Id.	6	51	—	Id.	V	20	95	52	922,03
Id.	6	65		Seminativo	VI	0	46	40	97,44
Id.	6	66	-	Pascolo	V	0	01	10	0,48
Id.	6	67	—	Seminativo	VI	0	04	50	9,45
Id.	6	69	—	Id.	VI	4	29	39	901,72
Id.	6	70	—	Pascolo	V	3	20	00	140,80
Id.	6	71	—	Id.	V	0	09	00	3,97
Vastornelli	7	33	-	Seminativo	VII	0	22	45	22,45
Id.	7	55	—	Pascolo	V	1	35	95	59,81
Id.	7	56		Id.	V	0	06	40	2,83
Id.	7	57	—	Seminativo	VI	1	52	40	320,04
Id.	7	49	—	Id.	V	0	58	00	145,—
Id.	7	50		Pascolo	IV	5	82	40	378,56
				(Partita catastale 8983)					
Sciaccanata	9	64	—	Pascolo	V	4	99	46	219,76
				Totali		202	97	43	14.386,68

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Schiralli fratelli di Luigi e Viti di Caraffa fratelli fu Tiberio;

Est: con la proprietà di Sabini Pasquale fu Giuseppe e Sabini Giuseppe fu Giovannni.

Ovest: con la proprietà di Balestrazzi fratelli di Giuseppe:

Sud: con la proprietà di Sabini Giuseppe fu Giovanni;

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.881.495,10 (tremilioniottocentottantunomilaquattrocentonovantacinque e cent. 10) per il 1° corpo; L. 50.691,20 (cinquantamilaseicentonovantuno e cent. 20) per il 2° corpo; L. 32.472,30 (trentaduemilaquattrocentosettantadue e cent. 30) per il 3° corpo; L. 20.289,15 (ventimiladuecentottantanove e cent. 15) per il 4° corpo; L. 11.136,25 (undicimilacentotrentasei e cent. 25) per il 5° corpo; L. 237.796,50 (duecentotrentasettemilasettecentonovantasei e cent. 50) per il 6° corpo; L. 4.138.573,85 (quattromilionicentotrentottomilacinquecentosettantatre e cent. 85) per il 7° corpo, salvo determinazioni definitive ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° CORPO	161	81	97	13.724,15
2° CORPO	0	86	21	181,04
3° CORPO	1	23	04	113,68
4° CORPO	0	71	19	71,19
5° CORPO	0	85	79	37,75
6° CORPO	11	27	50	826,97
7° CORPO	202	97	43	14.386,68
In complesso	379	73	13	29.341,46

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 8.372.454,35 (ottomilionitrecentosettantaduemilaquattrocentocinquantaquattro e cent. 35), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3471.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gioia Vito fu Nicola (eredi) in comune di Spinazzola (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Gioia Vito fu Nicola (eredi), per i terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Gioia Vito, fu Nicola (eredi), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari), per una superficie di ettari 470.19.06, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 106. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gioia Vito fu Nicola (eredi), in comune di Spinazzola (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Class.	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 5319)					
Senarico	62	1		Pascolo	II	146	50	00	1.720,—
Id.	62	2	—	Fabbricato rurale		0	00	72	—
Id.	62	3	—	Pascolo	II	3	09	33	247,46
Id.	62	4	—	Fabbricato rurale		1	17	06	
Id.	62	5	—	Seminativo arborato	III	0	45	50	100,10
Id.	62	19	—	Pascolo	II	4	65	60	372,48
Id.	62	20	—	Id.	II	8	17	00	653,60
Id.	63	37	—	Seminativo	V	0	65	72	105,15
Id.	63	39	—	Id.	V	0	85	05	136,08
Id.	63	42		Id.	V	3	87	57	620,11
Id.	63	43	—	Id.	V	0	36	90	59,04
Id.	63	44	—	Id.	V	0	27	49	43,98
Id.	63	45	—	Id.	VI	0	69	46	62,51
Id.	63	47	—	Id.	IV	0	09	60	20,16
Id.	63	46	—	Fabbricato rurale	—	0	01	30	
Id.	63	38	—	Seminativo	VI	0	80	07	72,06
Caminiero	63	50		Id.	VI	0	47	05	42,35
Senarico	63	35		Id.	V	1	64	20	262,72
Id.	63	36	—	Id.	IV	2	50	26	525,55
Id.	63	40	—	Id.	V	5	41	95	867,14
Id.	63	41	—	Pascolo	II	72	18	40	5.774,72
Id.	63	48	—	Id.	II	106	05	00	8.484,—
Id.	63	49		Id.	II	3	21	03	256,82
Id.	65	1		Seminativo	IV	2	61	80	549,78
Id.	65	2		Pascolo	III	104	41	00	6.264,60
				Totali		470	19	06	37.240,41

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con il limite intercomunale Spinazzola-Andria;
Est: con la proprietà di Massara Romano di Francesco;
Ovest: con la proprietà di Macario Antonio di Giuseppe;
Sud: con la proprietà di Limongelli Ida Maria fu Sabino.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 10.642.749,50 (diecimilioniseicentoquarantaduemilasettecentoquarantanove e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

FANFANI

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3472.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giuralongo Tommaso fu Pietro, in comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Giuralongo Tommaso fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lu-

cania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Giuralongo Tommaso fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), per una superficie di ettari 67.35.06, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 108. — PALLA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giuralongo Tommmaso, fu Pietro, in comune di Matera (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale* 2624)									
Matine	17	9	(a)	Seminativo	III	67	35	06	21.552,21

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con terreno dello stesso proprietario;
Est: con strada comunale vecchia di Cassano;
Ovest: con terreni della stessa proprietà e piccoli quotisti;
Sud: con i terreni della stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 6.142.379,85 (seimilionicentoquarantaduemilatrecentosettantanove e cent. 85), salvo determinazione definita ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3473.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Granatiero Antonio fu Carlo, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206,

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Granatiero Antonio fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il ter-

zo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Granatiero Antonio fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 28.05.55, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei tereni indicati nel precedente art. 1

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 109. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Granatiero Antonio fu Carlo, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 2127)					
Fontana Rosa	63	9	—	Seminativo	I	0	26	95	107,80
Cavaniglia	63	11	—	Id.	II	0	1	75	5,25
Monte Chilone	62	5	—	Id.	II	6	50	00	1.950,—
Cavaniglia	62	16	—	Pascolo	II	21	26	85	3.828,33
				Totali		28	05	55	5.891,38

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada vicinale Regina Giovanna-Manfredonia;

Est: con proprietà eredi Ferrara;

Sud: con Demanio dello Stato;

Ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.513.028 (unmilionecinquecentotredicimilaventotto), salvo, determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3474

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Granatiero Antonio fu Carlo, in comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Granatiero Antonio fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Granatiero Antonio, fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 49.94.48, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei tereni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo registro n. 70, *foglio n.* 110. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Granatiero Antonio fu Carlo, in comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 2011)					
Posta La Via	140	2	—	Fabbricato rurale	—	0	17	60	—
Id.	140	3	—	Id.	—	0	04	24	—
Id.	140	4	—	Pascolo	I	7	72	82	1.391,08
Id.	140	6	—	Seminativo	II	41	99	82	16.579,30
				Totali		49	94	48	17.770,38

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con tratturo Foggia-Campolato;

Nord-est: con De Giacomo Mario fu Annibale;

Sud-est; con De Peppo Elena ed altre e Pedone Rosalba ed altri fu Luigi;

Sud-ovest: con la stessa proprietà;

Ovest: con De Giacomo Mario fu Annibale.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.159.368,57 (quattromilionicentocinquantanovemilatrecentosessantotto e cent. 57), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3475.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Maggip'nto Francesco fu Francesco, in comune di Palagianello (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Maggipinto Francesco fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Palagianello (provincia di Taranto);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Maggipinto Francesco fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Palagianello (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 9.03.48, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 111. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Maggipinto Francesco fu Francesco, in comune di Palagianello (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 1406)					
Serrapizzuto .	7	23	—	Pascolo cespugliato	II	0	17	27	11,22
Id. .	7	24	—	Seminativo .	II	0	78	88	205,09
Id. .	7	25	—	Pascolo cespugliato	II	2	22	75	144,79
Id. .	7	26	—	Seminativo	II	0	41	99	109,17
Id. .	7	6	—	Id.	III	1	49	24	298,68
Id. .	7	40	—	Uliveto	III	1	82	19	1.002,05
Id. .	7	7	—	Pascolo	II	2	11	06	126,64
				Totali		9	03	48	1.897,64

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la ferrovia Taranto-Bari e con la strada vicinale di Castellaneta;

Est: con la gravina di Palagianello;

Sud: con proprietà D'Ayala Valva (il primo nascituro D'Ayala Valva Giuseppe di Francesco).

Il corpo è intersecato nel senso nord-sud dalla strada vicinale « Della Difesa ».

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 627.990,45 (seicentoventisettemilanovecentonovanta e centesimi 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3476.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Malfatti Maria Gloria di Gioacchino, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Malfatti Maria Gloria di Gioacchino, per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Malfatti Maria Gloria di Gioacchino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), della superficie di ettari 8.95.20, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 cui al precedente articolo, per complessivi ettari 5.96.80, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 2.98.40.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 112. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Malfatti Maria Gloria di Gioacchino, in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 4049-*bis*)					
Zanzara	20	2	(b)	Pascolo cespugliato	II	5	96	80	596,80

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con strada vicinale Boncore Corda di Lana.
Ovest: con proprietà Malfatti Gioacchino fu Giuseppe;
Nord-est: con il comune di Leverano;
Sud: con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 164.120 (centosessantaquattromilacentoventi), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Malfatti Maria-Gloria di Gioacchino, in comune di Nardò, (provincia di Lecce), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 4049-*bis*)					
Zanzara	20	2	(b)	Pascolo cespugliato	II	2	98	40	298,40

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà della stessa ditta;
Sud ed ovest: con proprietà Malfatti Gioacchino fu Giuseppe.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3477.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Marinelli Luigi fu Emilio, in comune di Rotello (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Marinelli Luigi fu Emilio, per i terreni ricadenti nel comune di Rotello (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2562, della Commissione Censuaria Centrale;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Marinelli Luigi fu Emilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Rotello (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 15.57.35, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 113. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei tereni intestati alla ditta Marinelli Luigi fu Emilio, in comune di Rotello (provincia di Campobasso) trasferiti in propietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale* 2181)									
Palazzo	54	5	—	Seminativo	I	0	81	90	409,50
Id.	54	2	—	Id.	I	14	75	45	7.377,24
				Totali		15	57	35	7.786,74

I sopradescritti terreni confinano:

Nord, nord-ovest: con proprietà Agostinelli Federico e strada comunale S. Croce di Magliano Serracapriola;

Ovest: con proprietà dello stesso Marinelli Luigi;

Est: con proprietà Mascia-Colagrosso Pasquale;

Sud: con strada comunale Verticchio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.452.823,10 (duemilioniquattrocentocinquantaduemilaottocentoventitre e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3478

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mascia-Colagrosso Pasquale fu Vincenzo (eredi), in comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti degli eredi di Mascia-Colagrosso Pasquale fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Croce di Magliano (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2569, della Commissione Censuaria Centrale;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti degli eredi di Mascia-Colagrosso Pasquale fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Croce di Magliano (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 38.85.23, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 114. PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mascia Colagrosso Pasquale fu Vincenzo (eredi), in comune di Santa Croce di Magliano (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 2434/3099)					
Colle Consumo	8	17	—	Seminativo	II	28	30	43	10.189,54
Id.	8	4	—	Pascolo	II	3	03	00	103,02
Id.	8	2	—	Id.	II	0	19	30	6,56
Id.	8	1	—	Id.	II	0	27	70	9,42
Id.	8	3	—	Seminativo	I	3	84	60	1.846,08
Id.	8	62	—	Id.	III	3	20	20	704,44
				Totali		38	85	23	12.859,06

I terreni sopradescritti confinano:

Nord, nord-est e nord-ovest: col torrente Tana;

Sud: con proprietà Valle Alfredo fu Donantonio, Di Bruno Felice, Tinaldi Vitantonio, Mobilia Luigi, Pellegrino Domenico ed altri;

Ovest: con strada comunale Colle Consumo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.550.075,50 (quattromilionicinquecentocinquantamilasettantacinque e cent. 50), e vale salvo determinazione definitiva ai sensi del'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3479.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Massara Romano di Francesco, in comune di Spinazzola (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Massara Romano di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Massara Romano di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari), per una superficie di ettari 527.93.33, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953

Atti del Governa, registro n. 70, *foglio n.* 115. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Massara Romano di Francesco, in comune di Spinazzola (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
1° CORPO									
(Partita catastale 4540)									
San Marco	81	11		Seminativo	III	3	66	97	1.027,52

Il suddetto terreno confina:

Nord: con la proprietà di Loizzo Antonio fu Michele;

Est: con la strada Trimaglie;

Ovest: con la strada vicinale Trimaglie;

Sud: con la proprietà dei fratelli Liuzzi fu Francesco;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale* 4546)					
Garagnone	143	3		Seminativo	III	0	72	90	204,12

Il suddetto terreno confina:

Nord: con la proprietà di Salomone Fratelli fu Francesco;

Est: con la proprietà di Salomone Tommaso fu Francesco;

Ovest: con la proprietà di Salomone Riccardo fu Francesco;

Sud: con la proprietà di Liuzzi Maria fu Francesco e Salomone Riccardo fu Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale* 4546)					
Canalone	136	28		Seminativo	III	2	50	27	700,76

Il suddetto terreno confina:

Nord: con la proprietà di Pastore Lucia di Luciano:

Est: con la strada vicinale tratturo Senarico;

Ovest: con la strada vicinale Tufare;

Sud: con la strada vicinale Tufare n. 3.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale* 4546)					
Caragnone Dongivalle	140	4	—	Pascolo	II	18	39	80	1.471,84
Id.	140	5	—	Seminativo	III	4	18	40	1.171,52
Id.	142	16	—	Id.	III	10	05	72	2.816,02
				Totali		32	63	92	5.459,38

I suddetti terreni confinano:

Est: con la proprietà di Liuzzi fratelli fu Francesco e Liuzzi Pasquale fu Marzio;

Nord: con la proprietà di Liuzzi fratelli fu Francesco;

Ovest: col torrente Impisa;

Sud: col torrente Impisa e con la proprietà di Liuzzi Pasquale fu Marzio.

Gli appezzamenti sono attraversati nel senso nord-sud dalla strada vicinale Senarico.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				5° CORPO (*Partita catastale* 4546)					
Garagnone	138	7	—	Pascolo	III	0	40	10	24,06
Id.	138	6	—	Seminativo	IV	30	13	75	6.328,88
Treccarre	138	5	—	Id.	IV	12	47	40	2.619,54
				Totali		43	01	25	8.972,48

I suddetti terreni confinano:

Nord: con la proprietà di Pastore Lucia di Luciano;
Est: con la proprietà di Pastore Lucia di Luciano;
Ovest: con il torrente Impisa;
Sud: con la strada vicinale delle Tufare.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				6° CORPO (*Partita catastale* 4546)					
Senarico	62	6	—	Seminativo	VI	0	29	69	26,72
Id.	62	7	—	Id.	VI	1	33	64	120,28
Id.	62	8	—	Id.	VI	0	74	90	67,41
Id.	62	9	—	Id.	VI	0	24	01	21,61
Id.	62	10	—	Id.	VI	0	37	65	33,89
Id.	62	11	—	Id.	VI	0	54	88	49,39
Id.	62	12	—	Id.	VI	0	16	25	14,63
Id.	62	13	—	Pascolo	III	73	55	20	4.413,12
Id.	62	14	—	Seminativo	VI	0	24	03	21,63
Id.	62	15	—	Id.	V	0	59	31	94,89
Id.	62	16	—	Id.	V	0	79	71	127,53
Id.	62	17	—	Id.	V	3	97	47	635,96
Id.	62	18	—	Id.	VI	0	24	75	22,27
Id.	66	2	—	Id.	IV	0	83	29	174,91
Id.	66	3	—	Id.	IV	2	33	20	489,72
Id.	66	4	—	Id.	V	0	15	01	24,02
Id.	66	5	—	Id.	V	0	30	64	49,02
Id.	66	6	—	Fabbricato rurale	—	0	22	00	—
Id.	66	7	—	Seminativo	V	7	59	50	1.215,20
Id.	66	8	—	Id.	IV	17	88	30	3.755,43
Id.	66	9	—	Id.	V	0	90	19	144,30
Id.	66	10	—	Id.	V	2	03	40	325,44
Id.	66	11	—	Id.	IV	1	59	88	335,75
Id.	66	12	—	Id.	V	10	29	39	1.647,02
Id.	66	13	—	Id.	V	1	45	05	232,08
Id.	66	14	—	Id.	V	1	44	93	231,89
Id.	66	15	—	Id.	IV	1	36	52	286,69
Id.	66	16	—	Id.	VI	0	30	17	27,15
Id.	66	18	—	Id.	V	1	23	22	197,15
Id.	66	22	—	Id.	V	0	75	61	120,98
Id.	66	23	—	Id.	V	0	91	55	146,48
Id.	66	24	—	Pascolo	II	1	37	13	109,70
Id.	66	25	—	Seminativo	IV	0	82	93	174,15
Id.	66	26	—	Id.	IV	0	75	85	159,29
Id.	66	27	—	Id.	V	1	54	68	247,49
Id.	66	17	—	Pascolo	III	118	28	15	7.096,89
Id.	66	19	—	Fabbricato rurale	—	0	00	96	—
Id.	66	20	—	Seminativo	IV	7	99	18	1.678,28
Id.	66	28	—	Id.	IV	0	98	50	206,85
Id.	66	29	—	Pascolo	II	1	78	43	142,75
Id.	66	30	—	Seminativo	III	0	22	94	64,38
Id.	66	31	—	Fabbricato rurale	—	0	72	10	—
Id.	66	32	—	Seminativo	III	0	19	52	54,67
Id.	66	40	—	Id.	V	0	29	61	47,38
Id.	66	41	—	Id.	V	0	44	48	71,17
Id.	66	21	—	Id.	IV	1	79	30	376,53

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Senarico .	66	17	—	Pascolo	III	32	59	89	1.955,93
Id.	66	35	—	Seminativo	V	0	76	23	121,97
Id.	66	34	—	Id.	V	2	07	80	332,48
Id.	66	33	—	Id.	V	0	32	00	51,20
Id.	66	36	—	Id.	V	0	53	67	85,87
Id.	66	37	—	Id.	V	0	35	05	56,08
Id.	66	38	—	Id.	V	0	18	63	29,81
Id.	66	39	—	Id.	V	0	10	80	17,28
Id.	66	42	—	Id.	V	2	73	02	436,83
Id.	66	43	—	Id.	V	0	29	39	47,02
Id.	66	44	—	Id.	V	1	70	14	272,22
Id.	66	45	—	Id.	V	0	08	87	14,19
Id.	66	46	—	Id.	V	0	21	52	34,44
Id.	66	47	—	Id.	I V	2	54	02	533,44
Id.	66	48	—	Pascolo	III	0	31	45	18,87
Id.	76	9	—	Id.	III	0	21	27	12,73
Id.	76	10	—	Seminativo	V	1	08	38	173,41
Trecarre .	76	11	—	Id.	V	3	98	20	637,12
Id.	76	14	—	Id.	V	0	36	85	58,96
Id.	76	13	—	Id.	V	0	22	83	36,53
Id.	76	12	—	Pascolo	I V	4	90	20	196,08
Id.	76	16	—	Seminativo	VI	3	53	70	318,83
Id.	76	17	—	Pascolo	I V	1	28	70	51,48
Id.	76	18	—	Fabbricato rurale	—	0	00	48	—
Id.	76	15	—	Seminativo	V	1	51	92	243,07
Id.	76	24	—	Pascolo	III	0	59	83	35,90
Id.	76	25	—	Seminativo	VI	0	11	85	10,67
Id.	76	26	—	Id.	V	0	66	62	106,59
Id.	76	27	—	Id.	I V	1	76	02	369,64
Id.	76	19	—	Id.	III	0	7	40	20,72
Id.	76	20	—	Fabbricato rurale	—	0	08	48	
Id.	76	21	—	Pascolo	III	0	16	54	9,92
Id.	76	22	—	Seminativo	III	0	02	52	7,06
Id.	76	23	—	Seminativo arborato	I V	0	99	73	114,69
Id.	76	28	—	Pascolo	III	3	72	08	223,25
Id.	76	29	—	Seminativo	I V	1	73	64	277,82
Id.	76	30	—	Pascolo	III	31	13	00	1.867 80
Id.	76	31		Id.	III	0	06	12	3,67
Id.	76	32	—	Id.	III	0	25	91	15,55
Id.	76	33	—	Seminativo	V	1	08	04	172,86
Id.	76	34	—	Id.	V	6	36	58	1.018,53
Id.	76	35	—	Id.	VI	12	28	40	1.105,56
Senarico .	74	1	—	Id.	V	0	32	18	51,49
Id.	74	2	—	Id.	I V	0	81	65	171,46
Id.	74	3	—	Id.	V	1	57	97	252,75
Id.	74	4	—	Id.	VI	0	36	31	32,68
Id.	74	5	—	Id.	V	0	60	17	96,27
Id.	74	6	—	Id.	V	0	41	38	66,21
Id.	74	7	—	Id.	I V	1	64	30	345,03
Id.	74	8	—	Id.	V	2	50	00	400,—
Id.	74	9	—	Id.	V	1	02	53	164,05
Id.	74	10	—	Id.	V	0	77	83	124,53
Id.	74	15	—	Pascolo	III	40	28	83	2·417,30
				Totali		445	38	02	40.699,96

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con i limiti intercomunali Spinazzola-Andria, con Addario Chieco Maria fu Francesco;

Est: con la proprietà di De Gemmis fratelli fu Domenico e Melodia Riccardo e fratelli fu Nicola;

Ovest: con la proprietà di Limongelli Maria in Labato e Ida sorelle fu Sabino e con Giorgio Concetta e Gioia Vito;

Sud: con proprietà dello stesso, con Viti Luisa e con Melodia Riccardo e fratelli fu Nicola.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 277.420 (duecentosettantasettemilaquattrocentoventi) per il 1° corpo; di L. 55.112,40 (cinquantacinquemilacentododici e cent. 40) per il 2° corpo; di L. 189.205,20 (centottantanovemiladuecentocinque e cent. 20) per il 3° corpo; di L. 1.496.110,20 (unmilionequattrocentonovantaseimilacento-

dieci e cent. 20) per il 4° corpo; di L. 2.512.535 (duemilionicinquecentododicimilacinquecentotrentacinque) per il 5° corpo e di L. 11.656.819,45 (undicimilioniseicentocinquantaseimilaottocentodiciannove e cent. 45) per il 6° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e del'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
	—	—	—	—
1° CORPO	3	66	97	1.027,52
2° CORPO	0	72	90	204,12
3° CORPO	2	50	27	700,76
4° CORPO	32	63	92	5.459,38
5° CORPO	43	01	25	8.972,48
6° CORPO	445	38	02	40.699,96
In complesso	527	93	33	57.064,22

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 16.187.202,25 (sedicimilionicentottantasettemiladuecentodue e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3480.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mirabella Maria-Consiglia di Alberto, in comune di Avetrana (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Mirabella Maria-Consiglia di Alberto, per i terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Mirabella Maria-Consiglia di Alberto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 3.69.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 116. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mirabella Maria Consiglia di Alberto, in comune di Avetrana (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale* 3392)									
Motunato	29	6		Seminativo	II	3	69	28	1.477,10

Il sopradescritto terreno confina:

Nord-ovest: con la strada comunale antica Avetrana-Lecce;

Sud, est ed ovest: con proprietà della stessa.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 494.828,50 (quattrocentonovantaquattromilaottocentoventotto e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3481.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Natale Rocco fu Carmine, in comune di Palagianello (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Natale Rocco fu Carmine, per i terreni ricadenti nel comune di Palagianello (provincia di Taranto);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Natale Rocco fu Carmine, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Palagianello (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 9.54.68, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 117. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Natale Rocco fu Carmine, in comune di Palagianello (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 1532)					
Conocchiella	24	29	—	Seminativo	III	0	96	24	192,48
Id.	24	28	(a)	Id.	II	4	32	85	1.125,41
Id.	24	36	—	Id.	III	0	64	08	128,16
				Totali		5	93	17	1.446,05

I sopradescritti terreni confinano:

Sud: con proprietà Natale Domenico fu Carmine;
Est: con proprietà Natale Domenico fu Carmine;
Ovest: con la stessa proprietà Natale Rocco fu Carmine.

Il corpo è intersecato nel senso nord-sud dalla strada vicinale 3° Conocchiella.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale* 1021)					
Conocchiella	24	38	—	Seminativo	III	0	79	68	159,36
Id.	24	50	—	Id.	III	2	81	83	563,67
				Totali		3	61	51	723,03

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con il tratturello Bradano-Palagiano;
Est: con proprietà Carano Vito fu Francesco;
Sud: con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 498.887,25 (quattrocentonovantottomilaottocentottantasette e cent. 25) per il 1° corpo e di L. 249.445,35 (duecentoquarantanovemilaquattrocentoquarantacinque e cent. 35) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° CORPO	5	93	17	1.446,05
2° CORPO	3	61	51	723,03
In complesso	9	54	68	2.169,08

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 748.332,60 (settecentoquarantottomilatrecentotrentadue e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3482.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Palasciano Giovanni fu Modesto, in comune di Corato (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Palasciano Giovanni fu Modesto, per i terreni ricadenti nel comune di Corato (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Palasciano Giovanni fu Modesto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Corato (provincia di Bari), per una superficie di ettari 77.84.21, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 118. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Palasciano Giovanni fu Modesto, in comune di Corato (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 15006)					
Zecchiniello	99	12	—	Seminativo	IV	1	07	26	64,36
Id.	99	15	—	Pascolo	II	0	47	95	28,77
Id.	99	19	—	Seminativo	III	1	37	71	227,22
Id.	99	20	—	Id.	IV	3	06	66	184 —
Id.	99	24	—	Pascolo	II	0	26	55	15,93
Id.	99	25	—	Id.	II	11	42	33	685,40
Id.	99	27	—	Seminativo arborato	II	21	03	30	18.929,70
Id.	99	33	—	Mandorleto	III	11	72	46	4.220,86
Id.	99	62	—	Seminativo	III	0	41	59	68,62
Id.	99	68	—	Pascolo	III	0	6	40	1,79
Id.	99	164	—	Pascolo arborato	I	26	92	00	2.692,—
				Totali		77	84	21	27.118,65

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Piede Piccolo e con la proprietà di Mascoli Concetta fu Matteo ed altre;

Est: con la proprietà di Malcangi Carlo fu Cataldo ed altre e con la strada vicinale Taverna Nuova;

Sud-ovest: con il limite territoriale di Ruvo;

Ovest: con il limite territoriale di Ruvo e con la proprietà di Loiacono Beniamino fu Michele ed altre.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 7.563.339,40 (settemilionicinquecentosessantatremilatrecentotrentanove e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3483.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Palasciano Giovanni fu Modesto, in comune di Andria (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Palasciano Giovanni fu Modesto, per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Palasciano Giovanni fu Modesto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), della superficie di ettari 102.41.65, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 5.96.05, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 96.45.60.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 119. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Palasciano Giovanni fu Modesto, in comune di Andria (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania -Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale* 19100)									
Lama di Corvo.	139	9	—	Pascolo	IV	5	96	05	143,05

Il sopradescritto terreno confina:

Nord ed est: con proprietà dello stesso:

Sud-est: con la proprietà di Marchio Vincenzo di Michele ed altre.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 42.915 (quarantaduemilanovecentoquindici), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Palasciano Giovanni fu Modesto, in comune di Andria (provincia di Bari), constituenti *il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità* a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale* 19100)									
Lama di Corvo.	139	11	—	Pascolo arborato	I	12	68	12	1 711,96
Id.	139	9	—	Pascolo	IV	28	82	62	691,83
Id.	139	10	—	Mandorleto	IV	2	49	82	624,55
Id.	139	8	—	Pascolo arborato	III	1	50	74	82,91
Id.	139	30	—	Mandorleto	IV	3	72	00	930,—
Id.	139	7	—	Pascolo arborato	III	7	99	59	439,77
Id.	139	6	—	Mandorleto	IV	28	71	45	7.178,63
Id.	139	62	—	Id.	IV	4	20	60	1.051,50
Id.	139	29	—	Pascolo arborato	II	3	86	44	309,15
Id.	139	28	—	Mandorleto	IV	2	44	22	610,55
				Totali		96	45	60	13.630,85

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della stessa ditta e con la strada interpoderale che collega le strade vicinali Tardascia e Lama di Corvo:

Est: con proprietà di Tota Teodolinda di Antonio Bianchini Vincenzo fu Riccardo Piccirella Michele fu Savino ed altre;

Ovest: con proprietà di Marchio Vincenza di Michele e Sipari Erminio fu Carmelo.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3484.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Palatella Illuminato-Giovanni fu Giovanni, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951 n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Palatella Illuminato-Giovanni fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Palatella Illuminato Giovanni fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 190.37.36, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 120. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Palatella Illuminato Giovanni fu Giovanni, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 7117)					
La Marchesa	115	1	—	Seminativo	II	182	50	24	78.476,05
Id.	115	4	—	Pascolo	II	6	46	32	1.163,38
Id.	115	2	—	Fabbricato rurale	—	1	40	80	—
				Totali		190	37	36	79.639,43

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà della stessa ditta;
Est: con i limiti del comune di Rignano Garganico;
Sud: con La Piscopia Michele fu Battista;
Ovest: con proprietà della stessa ditta e Villani Rachele fu Giovanni vedova D'Orsi.

L'indennità totale di espropriazione offerta e di L. 20.694.618 (ventimilioniseicentonovantaquattromilaseicentodiciotto), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3485.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Parlato Felicia fu Michele, in comune di Lesina (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67,

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondaria —, nei confronti di Parlato Felicia fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Parlato Felicia fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 0.77.78, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 121. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parlato Felicia fu Michele, in comune di Lesina (provincia di Foggia) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale* 686)									
Pedincone	10	1	—	Seminativo	II	0	77	78	303,34

Il sopradescritto terreno confina:
Nord, sud ed est: con proprietà della stessa;
Ovest: con il canale Rapullo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 78.868,40 (settantottomilaottocentosessantotto e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dello art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3486.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Parlato Giuseppe fu Michele, in comune di Lesina (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Parlato Giuseppe fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia)

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Parlato Giuseppe fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), della superficie di ettari 5.27.84, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 4.48.20, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 0.79.64.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 122. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parlato Giuseppe fu Michele, in comune di Lesina (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (Partita catastale 686)									
Coppa Sentinella	18	8	—	Pascolo cespugliato	unica	4	41	00	441,—
Id.	18	9	—	Seminativo	III	0	7	20	20,90
				Totali		4	48	20	461,90

I sopradescritti terreni confinano:

Nord, est ed ovest: con proprietà dello stesso.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 104.868 (centoquattromilaottocentosessantotto)), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parlato Giuseppe fu Michele, in comune di Lesina (provincia di Foggia), constituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale* 686)									
Coppa Sentinella	18	9	—	Seminativo	III	0	79	64	230,95

Il terreno sopradescritto confina:

Nord, est ed ovest: con proprietà della ditta medesima

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3487.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Pavoncelli Antonio fu Nicola, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Pavoncelli Antonio fu Nicola per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951 n. 951 la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Pavoncelli Antonio fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia) per una superficie di ettari 290.77.96, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 123. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pavoncelli Antonio fu Nicola in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale* 6576)					
Pavoni	360	3	(b)	Pascolo	II	0	25	70	46,26
Id.	257	2	(a)	Seminativo	III	140	00	00	42.000,—
Id.	257	3	—	Id.	III	150	52	26	45.156,78
				Totali		290	77	96	87.203,04

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con Grillo Nicola, Zezza Michele e O. N. C.;
Est: con quotisti e Specchio Nicola ;
Sud: con Mauro Flavio, Lozoluso Antonio, Daniello Girolamo e Zezza Teresa;
Ovest: con Aiossa Maria.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 23.543.895,60 (ventitremilionicinquecentoquarantatremilaottocentonovantacinque e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3488.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951 n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);
Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti. ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dal-

l'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata:

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 3.36.93, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 126. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale* 3902)					
Scarafone	280	8	(a)	Vigneto	II	0	62	84	534.13

Il sopradescritto terreno confina:

***Nord*: con strada vicinale Scarafone;**
***Est, sud e ovest*: con quotisti.**

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (Partita catastale 3960)					
S. Maria dei Manzi	110	1	—	Uliveto.	III	1	69	14	794.96

Il sopradescritto terreno confina:

***Nord*: con tratturo Salpitelli Trinitapoli;**
***Est, sud e ovest*: con quotisti**

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale 3062*)					
S. Martino	203	38		Seminativo	I	1	04	95	524,77

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con strada vicinale vecchia di Barletta;
Est: con la stessa proprietà;
Sud-est: con strada vicinale di Barletta;
Ovest: con strada vicinale S. Martino.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 205.640,05 (duecentocinquemilaseicentoquaranta e cent. 5) per il 1° corpo, L. 270.286,40 (duecentosettantamiladuecentottantasei e cent. 40) per il 2° corpo; L. 118.073,25 (centodiciottomilasettantatre e cent. 25) per il 3° corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° CORPO	0	62	84	534,13
2° CORPO	1	69	14	794,96
3° CORPO	1	04	95	524,77
In complesso	3	36	93	1.853,86

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 593.999,70 (cinquecentonovantatremilanovecentonovantanove e centesimi 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3483.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 115.53.13, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 125. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO

(*Partita catastale* 3962)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
S. Martino	204	17		Fabbricato rurale	—	0	6	89	
Id.	204	18	—	Seminativo arborato	II	13	34	20	6.270,74
Id.	207	15	—	Fabbricato rurale	—	0	00	31	—
Id.	207	16	—	Uliveto	II	6	64	11	4.316,71
Id.	207	17	—	Fabbricato rurale	—	0	00	48	
Id.	207	36	—	Uliveto	II	5	43	69	3.533,98
					Totali	25	49	68	14.121,43

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con R tratturello Cerignola-Trinitapoli;

Sud: con la strada vicinale vecchia di Barletta;

Est ed *ovest*: con quotisti.

2° CORPO

(*Partita catastale* 3962)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
S. Martino	206	3	—	Fabbricato rurale	—	0	03	62	
Id.	206	7	—	Id.	—	0	00	33	—
Id.	206	8	—	Uliveto-vigneto	II	18	84	69	15.077,52
Id.	206	13	—	Id.	II	7	13	16	5.705,28
Id.	206	14	—	Id.	II	3	91	74	3.133,92
Id.	206	15	—	Id.	II	3	96	41	3.171,28
					Totali	33	89	95	27.088,—

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la strada vicinale vecchia di Barletta;
Sud: con la strada provinciale Cerignola-S. Ferdinando di Puglia;
Est ed *ovest* con quotisti.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale* 3962)					
S. Martino-Bellaveduta	210	14	—	Uliveto.	II	3	70	02	2.405,19
Id.	231	2	—	Fabbricato rurale	—	0	06	66	—
Id.	231	3	—	Uliveto.	III	26	72	57	12.561,08
Id.	231	7	—	Id.	III	1	49	21	701,29
Scarafone	231	5	—	Id.	III	9	96	36	4.682,89
				Totali		41	94	82	20.350,45

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la strada vicinale Vecchia di Barletta;
Sud, est ed ovest: con Cirillo Felice.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale* 3962)					
Scarafone	280	8	(a)	Vigneto	II	1	83	56	1.560,27
Id.	280	8	(b)	Seminativo arborato	III	0	07	60	19,—
				Totali		1	91	16	1.579,27

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la strada vicinale Scarafone;
Sud, est ed ovest: con quotisti.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				5° Corpo (*Partita catastale* 3962)					
Scarafone	287	6	—	Uliveto.	II	12	27	52	7.978,88

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con quotisti;

Est: con De Tullio e Cianci Michele;

Sud: con Colucci;

Ovest: con Pavoncelli Gaetano fu Nicola.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.417.142,05 (quattromilioniquattrocentodiciassettemilacentoquarantadue e cent. 5) per il 1° corpo; di L. 10.158.000, (diecimilionicentocinquantottomila) per il 2° corpo, di L. 6.907.127,05 (seimilioninovecentosettemilacentoventisette e cent. 5) per il 3° corpo; di L. 606.498,95 (seicentoseimilaquattrocentonovantotto e cent. 95) per il 4° corpo e di L. 2.672.924,80 (duemilioniseicentosettantaduemilanovecentoventiquattro e cent. 80) per il 5° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° CORPO	25	49	68	14.121,43
2° CORPO	33	89	95	27.088 —
3° CORPO	41	94	82	20.350,45
4° CORPO	1	91	16	1.579,27
5° CORPO	12	27	52	7.978,88
	115	53	13	71.118,03

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 24.761.692,85 (ventiquattromilionisettecentosessantunomilaseicentonovantadue e cent. 85). salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3490.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pavoncelli Gaetano fu Nicola, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Pavoncelli Gaetano fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Pavoncelli Gaetano fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), della superficie di ettari 269.21.06, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 125.18.03, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 144.03.03.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 124. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pavoncelli Gaetano fu Nicola, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO

(*Partita catastale* 6348)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Torre Giulia	172	43		Seminativo arborato	II	17	86	16	8.394,95
Id.	172	33		Uliveto-vigneto	III	5	00	00	2.750,—
				Totali		22	86	16	11.144,95

I sopradescritti terreni confinano:
Nord ed est: con proprietà dello stesso;
Ovest: con quotisti diversi;

2° Corpo

(*Partita catastale* 6576)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Pavoni-Pozzo Terraneo	310	3		Seminativo arborato	II	24	73	40	11.625,08
Id.	309	8	(a)	Uliveto.	II	25	04	48	16.279,12
Id.	309	3		Fabbricato rurale		0	07	34	-
Id.	315	2		Seminativo	II	1	66	84	650,68
Id.	315	1		Id.	II	22	80	00	8.892,—
				Totali		74	32	06	37.446,88

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con Pavoncelli Giuseppe fu Nicola;
Est: con Pavoncelli Gaetano fu Nicola;
Sud: con proprietà Mauro;
Ovest: con R. tratturello Stornara-Montemilone;

3° CORPO

(*Partita catastale* 6576)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITA	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Pavoni-Pozzo Terraneo	316	11	(b)	Seminativo	II	7	99	81	3.119,26
Id.	316	10		Id.	II	20	00	00	7.800,—
				Totali		27	99	81	10.919,26

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con Pavoncelli Giuseppe;
Est ed ovest: con la stessa proprietà.
Il corpo è attraversato nel senso nord-est, sud-ovest dalla strada vicinale Torretta.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.451.310,75 (tremilioniquattrocentocinquantunomilatrecentodieci e cent. 75) per il 1 corpo; L. 11.247.749,80 (undicimilioniduecentoquarantasettemilasettecentoquarantanove e centesimi 80), per il 2 corpo; L. 2.839.007,60 (duemilioniottocentotrentanovemilasette e cent. 60) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° CORPO	22	86	16	11.144,95
2° CORPO	74	32	06	37.446,88
3° CORPO	27	99	81	10.919,26
In complesso	125	18	03	59.511,09

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 17.538.068,15 (diciassettemilionicinquecentotrentottomilasessantotto e cent. 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pavoncelli Gaetano fu Nicola, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), constituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

1° CORPO

(*Partita catastale 6348*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Torre Giulia	172	15		Fabbricato rurale		0	00	32	
Id.	172	17	—	Id.		0	01	60	
Id.	172	19	—	Id.		0	01	92	
Id.	172	7	—	Seminativo arborato	II	2	43	04	1.142,29
Id.	172	32	—	Uliveto-vigneto	III	0	35	26	193,93
Id.	172	33	-	Id.	III	21	05	00	11.580,25
Id.	172	34	—	Seminativo arborato	II	0	41	70	195,99
Id.	172	35	—	Id.	II	0	94	70	445,09
Id.	172	14	—	Uliveto-vigneto	II	6	85	20	5.481,60
Id.	172	20	—	Id.	II	23	79	50	19.036,—
Id.	172	24	—	Id.	II	23	83	34	19.066,72
Id.	172	38	—	Seminativo arborato	I	3	65	20	2.647,70
Id.	173	16	—	Vigneto	II	14	25	56	12.117,30
						97	62	84	71.906,87

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la strada vicinale Padula;
Sud-Est: con Pavonceli Giuseppe fu Nicola;
Sud-ovest: con proprietà dello stesso.

Il corpo è attraversato da nord-ovest a sud-est dalla strada vicinale Salpitelli Tondi.

2° CORPO

(*Partita catastale 6576*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Pozzo Terraneo	316	11	(b)	Seminativo	II	46	40	19	18.096,74

Il terreno sopradescritto confina:

Est: con proprietà dello stesso;

Sud-est: con la strada vicinale Torretta;

Nord: con proprietà Pavoncelli Giuseppe fu Nicola.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° CORPO	97	62	84	71.906,87
2° CORPO	46	40	19	18.096,74
In complesso	144	03	03	90.003,61

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3491.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petteruti-Romano Angiola di Corrado, maritata Anselmi, in comune di Larino (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Petteruti-Romano Angiola di Corrado, maritata Anselmi, per i terreni ricadenti nel comune di Larino (provincia di Campobasso):

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2552, della Commissione Censuaria Centrale;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Petteruti-Romano Angiola di Corrado, maritata Anselmi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Larino (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 30.37.39, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 127. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Petteruti Romano Angiola di Corrado maritata Anselmi, in comune di Larino (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	ar.	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (Partita catastale 6778)					
Imporchia	13	18	(a)	Seminativo	1	28	76	29	12.655,65
Id.	13	1	—	Fabbricato rurale		0	11	10	—
Id.	13	18	(b)	Pascolo	I	1	50	00	105,-
				Totali		30	37	39	12.760,65

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con proprietà della stessa Petteruti Romano Angiola maritata Anselmi;

Est: con Fosso Macinella;

Sud: con proprietà di Petteruti Anselmo, Angela, Gennaro e Maria fratelli e sorelle di Corrado;

Ovest: con la strada comunale Guglionesi.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.086.033 (quattromilioniottantaseimilatrentatre), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3492.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Riccardi Alfonso fu Domenico, in comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Riccardi Alfonso, fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera).

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Riccardi Alfonso, fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), per una superficie di ettari 20.11.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dei l'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 128. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Riccardi Alfonso fu Domenico, in comune di Matera (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO

(*Partita catastale* 4289)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Igino	121	1		Seminativo	IV	4	93	96	666,85
Id.	121	2		Pascolo cespugliato	IV	3	01	80	69,42
S. Lucia Igino	91	46	-	Seminativo	IV	1	76	98	353,96
Id.	91	43	—	Pascolo cespugliato	IV	0	47	37	10,90
Id.	92	79	–	Seminativo	IV	4	36	80	873,60
Id.	92	33	—	Id.	IV	4	20	74	841,48
Gravina	122	1		Pascolo	III	1	33	65	73,51
				Totali		20	11	30	2.889,72

I terreni sopradescritti confinano:

Nord e a est: con terreni dello stesso proprietario;

Ovest: con Riccardi Nunzio fu Domenico e Dragone Antonio fu Michele;

Sud-est: con terreni di Riccardo Michele e Riccardi Nunzio;

La zona espropriata è attraversata dalla strada vicinale di Pietrapenta.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 881.344,10 (ottocentottantunomilatrecentoquarantaquattro e centesimi 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C